

Scheda tipologica n. 1 - Insegna d'esercizio



Foto 1 (frontale e su tenda)



Foto 2 (a bandiera)



Foto 3 (su palo)



Foto 4 (a totem)

Nuovo testo	Attuale Regolamento Regolamento per la collocazione di insegne di esercizio, cartelli, altri mezzi pubblicitari, segnali turistici e di territorio e segnali che forniscono indicazione di servizi utili
<p>1. DEFINIZIONI E PRINCIPI GENERALI</p> <p>1.1 Si definisce insegna di esercizio la scritta in caratteri alfanumerici, completata eventualmente da simboli e da marchi, realizzata e supportata con materiali di qualsiasi natura, installata nella sede dell'attività a cui si riferisce o nelle pertinenze accessorie alla stessa, al solo scopo di individuazione della sede aziendale nello spazio territoriale di appartenenza.</p> <p>1.2 L'insegna può indicare esclusivamente il nome dell'esercente, la ragione sociale della ditta, l'attività permanente svolta, il tipo di merci vendute, il simbolo e il marchio della ditta stessa, i simboli e i marchi di altre ditte purché attinenti all'attività svolta. Sono pertanto considerate insegne le scritte relative all'attività svolta anche in assenza della ragione sociale (es. bar); non costituisce insegna la cartellonistica relativa ad informazioni concernenti la logistica e l'organizzazione della azienda, non accompagnata dal nome dell'azienda, marchi o simboli (es magazzino merci, parcheggio, uffici etc).</p> <p>1.3 Si definiscono "pertinenza accessoria" gli spazi e le aree private, limitrofi o in prossimità alla sede dell'attività, posti a servizio, anche non esclusivo, di essa.</p> <p>1.4 L'insegna può essere luminosa sia per luce propria che per luce indiretta.</p> <p>1.5 Sono ammesse le insegne esterne all'attività produttiva a messaggio variabile mediante monitor, schermi, video-wall ed</p>	<p>Articolo 4 Definizione di insegne di esercizio</p> <p>1. È insegna di esercizio solo quella che persegue oggettivamente lo scopo di individuazione della sede aziendale nello spazio territoriale di appartenenza. Essa può essere installata in qualsiasi punto della sede dell'attività cui si riferisce, compresi anche il tetto, la facciata laterale e l'ingresso secondario, ovvero nelle pertinenze accessorie alla stessa.</p> <p>2. L'insegna può indicare esclusivamente il nome dell'esercente, la ragione sociale della ditta, l'attività permanente svolta, il tipo di merci vendute, il simbolo e il marchio della ditta stessa, i simboli e i marchi di altre ditte estranee purché attinenti all'attività svolta.</p> <p>4. Per pertinenze accessorie si intendono gli spazi e le aree private limitrofe alla sede dell'attività poste a servizio, anche non esclusivo, di essa.</p>

<p>altri impianti innovativi e tecnologicamente avanzati, ancor più se digitali, la cui trasmissione e/o riproduzione di immagini a messaggio variabile è governata "da remoto" mediante strumentazioni informatiche, solo se parallele al senso di marcia della strada di cui sono visibili e di superficie non superiore a 2 mq, salvo quanto diversamente previsto dal Piano Generale degli Impianti.</p> <p>1.6 La croce rossa o verde luminosa, anche intermittente è consentita esclusivamente per indicare farmacie, posti di pronto soccorso e assimilabili. Le croci costituiscono insegna d'esercizio. La croce verde della farmacia in ragione della funzione di pubblico interesse può essere collocata anche su area pubblica, eventualmente anche su aree non di stretta pertinenza della farmacia, al fine di agevolare la localizzazione anche in orario notturno, nei casi in cui la farmacia sia localizzata in un interno non facilmente individuabile.</p> <p>1.7 Le insegne pubblicitarie che, pur perseguendo il solo scopo di individuazione della sede aziendale, sono realizzate in maniera non conforme a quanto disciplinato dalla presente scheda tipologica, sono assoggettate alla disciplina dei cartelli pubblicitari di cui alla Scheda tipologica n. 10.</p>	<p>7. Sono insegne pubblicitarie tutte quelle, pur perseguendo il solo scopo di individuazione della sede aziendale, sono tuttavia realizzate in maniera non conforme a quanto disciplinato nei commi precedenti. Le stesse saranno assoggettate alla disciplina dei cartelli pubblicitari.</p>
--	---

<p style="text-align: center;">Nuovo testo</p>	<p style="text-align: center;">Attuale Regolamento Regolamento per la collocazione di insegne di esercizio, cartelli, altri mezzi pubblicitari, segnali turistici e di territorio e segnali che forniscono indicazione di servizi utili</p>
<p>2. TIPOLOGIE AMMESSE</p> <p>2a) Insegna frontale (su facciata, a tetto, su vetrina, su recinzione, su ingresso)</p> <p>2a.1 Si definisce insegna frontale quella installata in aderenza alla parete, sulla facciata, sulla copertura degli edifici o applicata al vetro della vetrina, su recinzione, su ingresso dell'attività.</p> <p>2a.2 Le insegne frontali devono essere generalmente installate nel vano compreso tra gli stipiti e l'architrave ovvero immediatamente sopra lo stesso ma solamente nei casi in cui le dimensioni della vetrina o l'altezza della porta non lo consentano, senza superare i limiti della proiezione verticale dell'apertura del vano. Sono ammesse soluzioni che prevedano insegne di esercizio poste in verticale nell'ambito della vetrina solamente se realizzate</p>	<p>Art 4 comma 6.</p> <p>Le disposizioni relative alle insegne di esercizio previste dal presente Regolamento, dal DLgs 285/92 e dal DPR 495/92 si applicano, in quanto compatibili, a tutte quelle scritte contenenti le informazioni di cui al comma 2, in qualsiasi modo realizzate (ad esempio con tecniche pittoriche direttamente su muro) o applicate (ad esempio su tende, bandiere, ecc.).</p> <p>Articolo 11</p> <p>5. Le insegne frontali devono essere generalmente installate nel vano compreso tra gli stipiti e l'architrave ovvero immediatamente sopra lo stesso ma solamente nei casi in cui le dimensioni della vetrina o l'altezza della porta non lo consentano, senza superare i limiti della proiezione verticale dell'apertura del vano.</p> <p>12. In deroga al comma 5, sono ammesse soluzioni che prevedano insegne di esercizio poste in verticale nell'ambito della vetrina</p>

<p>con il medesimo materiale del telaio e, se luminose, esclusivamente retro illuminate.</p> <p>2a.3 Per l'installazione nelle posizioni di seguito indicate:</p> <ul style="list-style-type: none"> • sui e nei parapetti dei balconi; • al di sotto dei balconi non in aderenza all'edificio; • al di sotto delle pensiline non in aderenza del fabbricato; • sui tetti, sopra le pensiline e nelle facciate degli edifici; • nelle arcate frontali e di testa dei portici, fatta salva, in questo caso, la necessità di produrre relazione tecnica specifica relativa alle motivazioni che giustificano la scelta di tale ubicazione. 	<p>solamente se realizzate con il medesimo materiale del telaio ed esclusivamente retro illuminate</p> <p>5. Per l'installazione nelle posizioni di seguito indicate:</p> <ul style="list-style-type: none"> - sui e nei parapetti dei balconi; - al di sotto dei balconi non in aderenza all'edificio; - al di sotto delle pensiline non in aderenza del fabbricato; - sui tetti, sopra le pensiline e nelle facciate degli edifici; - nelle arcate frontali e di testa dei portici; sempre che non si tratti di quanto specificamente normato al successivo CAPO VI, sarà invece assolutamente indispensabile produrre relazione tecnica specifica relativa alle motivazioni che giustificano la scelta di tale ubicazione. <p>Al fine del rilascio della autorizzazione all'installazione delle insegne potrà essere richiesto parere da parte della Commissione per la Qualità Architettonica ed il Paesaggio ogni qual volta il responsabile del procedimento lo ritenga necessario per meglio valutare particolari ubicazioni.</p>
<p>2a.4 Le insegne frontali collocate in aderenza al fabbricato devono inoltre avere una sporgenza massima di 15 cm rispetto al filo esterno del muro dell'edificio.</p> <p>Nel caso di insegne d'esercizio con cassonetto sporgente, il bordo inferiore delle insegne di esercizio deve essere, in ogni suo punto ad una quota non inferiore a 2,20 metri su percorsi pedonali e 2,40 metri su percorsi ciclabili.</p>	<p>Le insegne frontali collocate in aderenza al fabbricato devono inoltre avere una sporgenza massima di 15 cm rispetto al filo esterno del muro dell'edificio</p>
<p>2a.5 Nel caso di strade prive di percorso pedonale e/o pista ciclabile, è ammessa l'installazione di insegne frontali in aderenza a edifici in deroga al comma 2a.4 ma comunque nel rispetto del comma 2a.2.</p>	<p>4. Nel caso di strade prive di marciapiede pedonale e/o pista ciclabile, è ammessa l'installazione di insegne frontali in aderenza a edifici in deroga al comma 3 ma comunque nel rispetto del comma 5.</p>
<p>2a.6 L'installazione di insegne di esercizio dentro le luci delle finestre è ammessa solo nel caso in cui venga dimostrato che nel locale è rispettato il rapporto di aero - illuminante previsto dal vigente disciplina regolamentare edilizia. Per l'insegna applicata su vetrina o su finestre si rinvia alla Scheda tipologica della vetrofania.</p>	<p>8. L'installazione di insegne di esercizio dentro le luci delle finestre è ammessa solo nel caso in cui venga dimostrato che nel locale è rispettato il rapporto di illuminazione previsto dal vigente Regolamento Edilizio.</p>
<p>2a.7 Le insegne di esercizio o marchi di fabbrica possono essere installate anche nelle facciate, a tetto o su pensilina, intese come parti integranti del disegno architettonico dell'edificio, nei seguenti casi:</p> <ul style="list-style-type: none"> - su edifici totalmente destinati a funzioni di 	<p>6. In edifici totalmente destinati a funzioni di carattere industriale, commerciale e direzionale ubicati in zone o ambiti produttivi (esclusi comunque gli ambiti o le zone prevalentemente residenziali e quanto specificatamente normato al successivo CAPO</p>

<p>carattere industriale, commerciale e direzionale ubicati in zone o ambiti produttivi; - su edifici o parti di essi totalmente destinati a funzioni di carattere industriale, commerciale e direzionale, negli ambiti e nelle zone prevalentemente residenziali solo qualora venga prodotta una relazione tecnica relativa alle motivazioni che giustifichino la scelta di tale ubicazione. La scritta può essere realizzata mediante stampa su cassonetto o altro materiale, riproduzione pittorica, mediante posizionamento di singole lettere, etc</p>	<p>9 VI) possono essere installate insegne di esercizio o marchi di fabbrica anche nelle facciate, a tetto o su pensilina, intese come parti integranti del disegno architettonico dell'edificio, senza la necessità di produrre relazione tecnica specifica relativa alle motivazioni che giustifichino la scelta di tale ubicazione.</p>
<p>2b) Insegna a bandiera 2b.1 Si definisce insegna a bandiera quella fissata alla parete mediante staffe o su palina installata all'interno della sede dell'attività. 2b.2 Le insegne a bandiera orizzontali e verticali devono essere installate in modo tale che il proprio bordo inferiore disti da terra non meno di 2,20 m se aggettanti su percorsi esclusivamente pedonali, 2,40 m se aggettanti su piste ciclabili, non meno di 5,10 m se aggettanti su passaggi accessibili ad automezzi. 2b.3 La distanza tra il bordo verticale esterno dell'insegna di esercizio e il filo del muro dell'edificio non può superare i 2/3 dell'ampiezza del marciapiede. In tali casi, il bordo verticale esterno dell'insegna di esercizio non può comunque distare meno di 50 cm dalla proiezione verticale del ciglio del marciapiede o del bordo esterno della banchina. 2b.4 Se montate su supporto proprio o su palina, le insegne devono avere il proprio bordo superiore ad un'altezza misurata dalla quota del terreno non maggiore di 6,00 m</p>	<p>Articolo 11</p> <p>2. Le insegne a bandiera orizzontali e verticali devono essere installate in modo tale che il proprio bordo inferiore disti da terra non meno di 3,00 m se aggettanti su percorsi esclusivamente pedonali e/o piste ciclabili, non meno di 5,10 m se aggettanti su passaggi accessibili ad automezzi.</p> <p>3. La distanza tra il bordo verticale esterno dell'insegna di esercizio e il filo del muro dell'edificio non può superare i 2/3 dell'ampiezza del marciapiede. In tali casi, il bordo verticale esterno dell'insegna di esercizio non può comunque distare meno di 50 cm dalla proiezione verticale del ciglio del marciapiede o del bordo esterno della banchina.</p> <p>7. Se montate su supporto proprio o su palina, le insegne devono avere il proprio bordo superiore ad un'altezza misurata dalla quota del terreno non maggiore di 6,00 m; se aggettanti su suolo pubblico, esse devono inoltre rispettare le condizioni indicate al comma 2 del presente articolo.</p>
<p>2c) Insegna su tenda 2c.1 Si definisce su tenda l'insegna stampata sulla tenda (sulla mantovana o nel fronte), definita come manufatto in tessuto o in materiali flessibili similari sostenuti da intelaiatura a sbalzo o appoggiata, posti esternamente agli edifici a protezione di vetrine o ingressi. 2c.2 Le tende devono intendersi disciplinate dal presente Regolamento solo se riportanti messaggi pubblicitari. 2c.3 Per le tende negli insediamenti storici, nonché sugli edifici storici o comunque tutelati anche se esterni agli insediamenti storici si rinvia al punto 6 della presente scheda.</p>	<p>Art. 5 co 2 j) tende : manufatti in tessuto o in materiali flessibili similari sostenuti da intelaiatura a sbalzo o appoggiata, posti esternamente agli edifici a protezione di vetrine o ingressi. Le tende devono intendersi disciplinate dal presente Regolamento solo se riportanti messaggi pubblicitari; Art 15 comma 9 a) Le tende recanti messaggi pubblicitari poste a protezione di mostre, vetrine e accessi pedonali dovranno avere in ogni loro punto, comprese le parti mobili, un'altezza minima sulla quota del marciapiede di m 2,20. b) Non dovranno comunque contrastare con</p>

<p>2c.4 Le tende recanti messaggi pubblicitari poste a protezione di mostre, vetrine e accessi pedonali dovranno avere in ogni loro punto, comprese le parti mobili, un'altezza minima sulla quota del marciapiede di m 2,20.</p> <p>2c.5 La loro collocazione non dovrà comunque contrastare con gli strumenti urbanistici e regolamenti edilizi comunali</p>	<p>quanto previsto dal Regolamento Edilizio, dalle Norme Tecniche di Attuazione del Piano Regolatore Generale ovvero dal Regolamento Urbanistico Edilizio.</p> <p>d) Non sono fissate distanze da segnaletica stradale, insegne, cartelli e altri mezzi pubblicitari.</p>
<p>2d) Insegna a Totem Si definisce insegna a Totem quella costituita da una struttura tridimensionale, di solito a forma di parallelepipedo, talora a prisma o cilindro, ancorato stabilmente al suolo, posizionato nella sede dell'attività o pertinenze accessorie. Può essere luminoso per luce propria o indiretta.</p>	<p>Art. 5 co 2 j) totem : manufatto infisso al suolo, monofacciale o bifacciale, con la scritta in caratteri alfanumerici, eventualmente completata da un simbolo o un marchio, realizzato e supportato con materiale non deperibile e resistente agli agenti atmosferici, installato nelle pertinenze accessorie dell'esercizio. Può essere luminoso per luce propria o indiretta; Art.14 co 9. Totem a) La collocazione può avvenire su suolo privato.</p>

<p style="text-align: center;">Nuovo testo</p>	<p style="text-align: center;">Attuale Regolamento Regolamento per la collocazione di insegne di esercizio, cartelli, altri mezzi pubblicitari, segnali turistici e di territorio e segnali che forniscono indicazione di servizi utili</p>
<p>3. IMPIANTO COORDINATO</p> <p>3.1 In presenza di più attività all'interno di un'unica unità immobiliare, al fine di evitare la proliferazione di mezzi pubblicitari, l'esposizione dell'insegna dovrà avvenire prioritariamente mediante impianto coordinato (cioè impianto che raggruppa più insegne) in area pertinenziale.</p> <p>3.2 Se trattasi di unità immobiliare delimitata da recinzione è possibile installare un impianto coordinato per ogni ingresso dell'unità delimitata, anche sulla recinzione.</p> <p>3.3 Se trattasi di unità immobiliare non delimitata, con prospetto dell'unità immobiliare in fronte alla sede stradale, è possibile installare un solo impianto coordinato in aderenza alla facciata.</p> <p>3.4 Per le aree industriali/commerciali e artigianali composte da più unità immobiliari è possibile la realizzazione dell'impianto coordinato all'ingresso dell'accesso dalla strada principale, su area privata pertinenziale ad una delle attività comprese nell'area.</p> <p>3.5 In questi casi, in via eccezionale, qualora non sia tecnicamente possibile l'installazione su area privata, potrà essere chiesta l'installazione su area pubblica, la cui concedibilità verrà valutata caso per caso, eventualmente mediante sottoscrizione di specifica convenzione.</p>	<p>Articolo 4</p> <p>5. In caso di utilizzo delle pertinenze accessorie da parte di più attività, è necessario servirsi di un mezzo pubblicitario unitario.</p>

<p>3.6 L'impianto coordinato dovrà avere le dimensioni massime previste al successivo punto 4. Sono ammesse deroghe per gli impianti coordinati installati su facciata.</p>	
---	--

<p style="text-align: center;">Nuovo testo</p>	<p style="text-align: center;">Attuale Regolamento Regolamento per la collocazione di insegne di esercizio, cartelli, altri mezzi pubblicitari, segnali turistici e di territorio e segnali che forniscono indicazione di servizi utili</p>
<p>4. DIMENSIONI E NUMERO MASSIMO</p> <p>4.1 Le superfici massime di esposizione pubblicitaria delle insegne di esercizio sono le seguenti:</p> <p>a) mq 10,00 per quelle collocate parallelamente all'asse della carreggiata;</p> <p>b) mq 2,00 per quelle collocate perpendicolarmente all'asse della carreggiata;</p> <p>c) mq 20,00 per quelle collocate a tetto, su pensilina o sulle facciate di edifici destinati esclusivamente a funzioni industriali, commerciali e direzionali.</p> <p>d) mq 2,00 per le insegne a totem collocate perpendicolarmente al senso di marcia. I mq si riferiscono a ciascuna faccia di esposizione pubblicitaria. Nel caso di totem cilindrico la faccia viene calcolata moltiplicando il diametro per l'altezza dell'area di esposizione pubblicitaria. Per attività di media grande struttura di vendita, centri commerciali oppure in ambiti a prevalenza commerciale/industriale/artigianale il limite dimensionale del totem può essere aumentato sino a mq 8,00</p> <p>4.2 Per totem che non ricadono nella tipologia di cui al precedente punto d) si rinvia alla scheda tipologica n. 11</p> <p>4.3 Il bordo superiore del totem deve essere in ogni suo punto ad un'altezza non superiore a m 8,00 rispetto alla quota del terreno.</p> <p>4.4 L'insegna non deve essere necessariamente una sola, ma possono anche aversi più insegne sempre e solo ai fini della realizzazione dello scopo di cui al punto 1.1. e nel rispetto dei principi generali di localizzazione dei mezzi pubblicitari.</p> <p>4.5 Nel caso di richieste di un numero consistente di insegne d'esercizio da posizionare in punti diversi da quelli di solito utilizzati per consentire l'individuazione della ditta ed il/i punto/i di accesso, i mezzi pubblicitari potranno essere qualificati come "cartelli pubblicitari" ed assoggettati alla disciplina prevista nella Scheda tipologica n. 10.</p>	<p>Art.11 comma 1. Le superfici massime delle insegne di esercizio collocate in centro abitato sono le seguenti:</p> <p>a) mq 10,00 per quelle collocate parallelamente all'asse della carreggiata;</p> <p>b) mq 2,00 (per ciascun senso di marcia) per quelle collocate non parallelamente all'asse della carreggiata;</p> <p>c) mq 20,00 per quelle collocate a tetto, su pensilina o sulle facciate di edifici destinati esclusivamente a funzioni industriali, commerciali e direzionali.</p> <p>Art.14 co 9.</p> <p>b) Il bordo superiore del totem deve essere in ogni suo punto ad un'altezza non superiore a m 8,00 rispetto alla quota del terreno.</p> <p>Art 4 comma 3. L' insegna non deve essere necessariamente una sola ma possono anche aversi più insegne sempre e solo ai fini della realizzazione dello scopo di cui al comma 1.</p>

Nuovo testo

5. DISTANZE

Le distanze da rispettare per la collocazione di mezzi pubblicitari con funzione di insegna di esercizio sono riportate nell'Allegato n. 2 - distanze, in Appendice

Attuale Regolamento

Regolamento per la collocazione di insegne di esercizio, cartelli, altri mezzi pubblicitari, segnali turistici e di territorio e segnali che forniscono indicazione di servizi utili

Art. 11 co 9. Insegne d'esercizio
Le distanze minime da rispettare dal margine esterno della pista ciclabile (se presente) ovvero dal bordo esterno del marciapiede (se presente) ovvero dal limite della carreggiata sono quelle di seguito indicate:

Classe strada	Collocazione parallela e non parallela (*)
C, D	2,00 m
E, F	1,50 m

Classe strada	Collocazione non parallela luminoso, se in prossimità di intersezione semaforizzata(*)
C, D	10,00
E	5,00
F	3,00

(*) misura da eseguire dalla proiezione a terra del filo esterno dell'insegna, lato verso la strada, e non dalla struttura di sostegno infissa al suolo o all'edificio

Art 15 comma 9 (tende) c) Le distanze minime da rispettare dal bordo esterno del marciapiede o dal limite della carreggiata sono quelle di seguito indicate:

Classe strada	Collocazione parallela (*)	Collocazione non parallela (*)
C, D, E, F	0,50 m	m 0,5

(*) misura da eseguire a partire dal bordo esterno della tenda aperta

Art 14 co 9 (totem) c) Le distanze minime da rispettare dal margine esterno della pista ciclabile (se presente) ovvero dal bordo esterno del marciapiede (se presente) ovvero dal limite della carreggiata sono quelle di seguito indicate:

	Classe strada	Collocazione parallela (*)	Collocazione non parallela (*)
	C, D	2,00 m	3,00 m
	E, F	1,50 m	2,00 m
(*) misura da eseguire a partire dal filo esterno del manufatto			

Nuovo testo	Attuale Regolamento Regolamento per la collocazione di insegne di esercizio, cartelli, altri mezzi pubblicitari, segnali turistici e di territorio e segnali che forniscono indicazione di servizi utili
6. INSEGNE DI ESERCIZIO ALL' INTERNO DI ZONE SOGGETTE A VINCOLI AMBIENTALI E PAESAGGISTICI O DI INTERESSE STORICO, ARTISTICO, CULTURALE, NEGLI INSEDIAMENTI STORICI, NONCHÉ SUGLI EDIFICI STORICI O COMUNQUE TUTELATI DALLO STRUMENTO URBANISTICO ANCHE SE ESTERNI AGLI INSEDIAMENTI STORICI	
<p>6a) Criteri generali</p> <p>6a.1. All'interno delle aree individuate nell'Allegato planimetrico n. 3, è di norma vietato:</p> <ul style="list-style-type: none"> - la collocazione di insegne su palina (supporto proprio); - l'installazione di insegne a bandiera oriz- 	<p>Articolo 20 Norme generali</p> <p>1. Le norme del presente CAPO disciplinano la collocazione di manufatti pubblicitari all'interno di zone di interesse storico, artistico, culturale e ambientale e la collocazione di manufatti pubblicitari nei centri storici, negli insediamenti storici, nonché sugli edifici storici o comunque tutelati anche se esterni agli insediamenti storici; qualora tale disciplina di collocazione sia anche disciplinata da altre specifiche normative comunali di pianificazione urbanistica e territoriale, le presenti norme si intenderanno integrative rispetto a quanto normato dagli strumenti urbanistici (le parti eventualmente in contrasto con quanto previsto dagli stessi strumenti urbanistici saranno da ritenere altresì abrogate).</p> <p>2. I mezzi pubblicitari disciplinati dal presente Regolamento, qualora siano compresi nelle zone o ambiti ovvero riguardino fabbricati come indicati al primo comma del presente articolo, sono assoggettati al parere della Commissione per la Qualità Architettonica e il Paesaggio.</p> <p>3. All'interno delle zone o ambiti ovvero sui fabbricati come indicati al primo comma del presente articolo sono di norma vietate:</p> <ul style="list-style-type: none"> a) la collocazione di insegne su palina (supporto proprio); b) l'installazione di insegne a bandiera

<p>zontale e verticale, ad eccezione di quelle riferibili a rivendite di tabacchi, uffici postali, e farmacie limitatamente al simbolo prescritto dalle normative vigenti in un solo esemplare;</p> <ul style="list-style-type: none"> - l'installazione di insegne su tetti, terrazzi, balconi e facciate, ad esclusione, per queste ultime, di quelle installate con lettere singole o mediante mezzo pittorico; - è ammessa l'installazione di locandine, stendardi e bandiere anche permanenti con funzione di insegna d'esercizio purché in armonia con il contesto; - collocare insegne nelle arcate frontali e di testa dei portici; - in presenza di aperture ad arco a tutto sesto, occupare lo spazio descritto dallo stesso; - l'installazione di insegne scatolari al neon con pannello interamente luminoso: la luminosità dovrà essere limitata a caratteri o simboli della denominazione di esercizio, in armonia con il contesto; - l'installazione di sistemi di illuminazione a intermittenza all'esterno delle vetrine e delle facciate dei fabbricati; - l'utilizzo di fonti luminose dirette, quali elementi di richiamo in presenza di illuminazione pubblica. <p>6a.2 È ammesso:</p> <ul style="list-style-type: none"> - il ripristino di insegne storiche preesistenti, chiaramente documentate e riferite allo specifico vano oggetto di intervento sulle facciate degli edifici. <p>- l'illuminazione di tipo indiretto con faretti.</p> <p>6a.3 Le insegne dovranno comunque risultare compatibili con le caratteristiche dell'edificio e/o della vetrina destinate ad ospitarle.</p> <p>6a.4 L'ufficio potrà valutare di richiedere parere consultivo alla Commissione per la Qualità Architettonica e il Paesaggio.</p> <p>6a.5 Le insegne relative ai beni culturali sono autorizzate secondo le procedure stabilite dalla Parte II del D.Lgs. 42/04 ss.mm.ii. (Codice dei Beni Culturali e del Paesaggio);</p> <p>6a.6 Le insegne ricadenti in zona di vincolo paesaggistico sono assoggettate alle procedure di cui al DPR 31/2017; se rientrano nelle casistiche elencate all'allegato B del DPR sopra citato sono soggette a procedimento autorizzatorio semplificato.</p>	<p>orizzontale e verticale, ad eccezione di quelle riferibili a rivendite di tabacchi, uffici postali, posti telefonici pubblici e farmacie limitatamente al simbolo prescritto dalle normative vigenti in un solo esemplare;</p> <ul style="list-style-type: none"> c) l'installazione di insegne su tetti, terrazzi, balconi e facciate, ad esclusione, per queste ultime, di quelle installate con lettere singole d) l'installazione di locandine, stendardi e bandiere. È ammesso il solo uso di stendardi e bandiere bidimensionali, in tessuto di tela, alle condizioni di cui all'art. 14 del presente Regolamento; e) l'installazione di cartelli e impianti di pubblicità e/o propaganda a messaggio variabile anche provvisori; f) l'installazione di sistemi mobili di informazione o pubblicità posati al suolo quali cavalletti, manifesti su supporti precari e mezzi simili; g) l'utilizzo di fonti luminose dirette, anche di tipo laser, quali elementi di richiamo in presenza di illuminazione pubblica. <p>4. Eventuali deroghe a quanto di norma vietato dal terzo comma del presente articolo saranno concedibili solo per particolari situazioni e motivazioni e saranno preventivamente sottoposte al parere della Commissione per la Qualità Architettonica e il Paesaggio.</p> <p>Articolo 21 Insegne di esercizio in zone di interesse storico, artistico, culturale e ambientale, nei centri storici, negli insediamenti storici, nonché sugli edifici storici o comunque tutelati anche se esterni agli insediamenti storici</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. È vietata l'installazione di insegne scatolari al neon con pannello interamente luminoso: la luminosità dovrà essere limitata a caratteri o simboli della denominazione di esercizio. 2. È vietata l'installazione di sistemi di illuminazione a intermittenza all'esterno delle vetrine e delle facciate dei fabbricati. 3. In presenza di aperture ad arco a tutto sesto, l'insegna non potrà comunque occupare lo spazio descritto dallo stesso. 4. È vietato collocare insegne nelle arcate frontali e di testa dei portici. 5. È ammesso il ripristino di insegne storiche preesistenti, chiaramente documentate e riferite allo specifico vano oggetto di intervento sulle facciate degli edifici. È inoltre ammesso il ripristino nonché la realizzazione di insegne di tipo cartiglio. 6. Sono ammesse le insegne realizzate con lettere isolate in ottone applicate direttamente sul muro con sottostante barra per l'allungamento dei cavi per la retro-
---	---

	<p>illuminazione o applicate su di un supporto trasparente. Oltre a quella menzionata, è ammessa l'illuminazione di tipo indiretto con faretti.</p> <p>7. È vietato l'uso di materiali di rivestimento sugli stipiti ed esternamente al filo delle facciate.</p> <p>8. Le insegne dovranno comunque risultare compatibili con le caratteristiche dell'edificio e/o della vetrina destinate ad ospitarle.</p> <p>9. Eventuali deroghe a quanto di norma vietato dal presente articolo saranno concedibili solo per particolari situazioni e motivazioni e saranno preventivamente sottoposte al parere della Commissione per la Qualità Architettonica e il Paesaggio.</p> <p>10. Le insegne relative a beni culturali e ambientali sono autorizzate secondo le procedure stabilite dal D.Lgs. 42/04 Codice dei Beni Culturali e del Paesaggio</p>
--	---

Nuovo testo	Attuale Regolamento
<p>7. MEZZI PUBBLICITARI IN STAZIONI DI SERVIZIO E AREE DI PARCHEGGIO (ART. 52 REGOLAMENTO CDS)</p> <p>7.1 Nelle stazioni di servizio ubicate all'interno di centri abitati possono essere collocate insegne di esercizio, cartelli e altri mezzi pubblicitari la cui superficie complessiva non superi l'8% delle aree occupate dalle stazioni, sempreché gli impianti pubblicitari non siano collocati lungo il fronte delle strade e in corrispondenza degli accessi.</p> <p>7.2 Sia nelle stazioni di servizio che in quelle di rifornimento è possibile collocare una sola insegna di esercizio della compagnia di bandiera su supporto proprio o su palo, con una superficie massima di mq 3,00. Nel posizionamento occorrerà rispettare quanto prescritto per le insegne d'esercizio poste perpendicolarmente al senso di marcia, ed il bordo superiore di insegne aggettanti su suolo pubblico dovrà trovarsi ad un'altezza sulla quota del terreno non superiore a m 7,00. Per il rinnovo di insegne già esistenti, collocate sul fronte prospiciente la sede stradale, potranno essere valutate deroghe alle distanze previste per le insegne d'esercizio, se il posizionamento garantisce lo</p>	<p>Regolamento per la collocazione di insegne di esercizio, cartelli, altri mezzi pubblicitari, segnali turistici e di territorio e segnali che forniscono indicazioni di servizi utili</p> <p>Art 17 Ubicazione di mezzi pubblicitari in stazioni di servizio e aree di parcheggio</p> <p>1. Nelle stazioni di servizio ubicate all'interno di centri abitati possono essere collocate insegne di esercizio, cartelli e altri mezzi pubblicitari la cui superficie complessiva non superi l'8% delle aree occupate dalle stazioni, sempreché gli impianti pubblicitari non siano collocati lungo il fronte delle strade e in corrispondenza degli accessi.</p> <p>2. Sia nelle stazioni di servizio che in quelle di rifornimento è possibile collocare una sola insegna di esercizio della compagnia di bandiera su supporto proprio o su palo, con una superficie massima di mq 3,00. Nel posizionamento occorrerà rispettare quanto prescritto all'art. 11 comma 2, ed il bordo superiore di insegne aggettanti su suolo pubblico dovrà trovarsi ad un'altezza sulla quota del terreno non superiore a m 7,00. Il palo o supporto dovrà essere collocato su proprietà privata; quando non sia possibile rispettare la distanza lineare minima di m 20,00 dalla segnaletica stradale e dagli altri manufatti pubblicitari, l'insegna dovrà essere posizionata al centro del fronte prospiciente la sede stradale.</p>

spazio di avvistamento.

7.3 Le distanze minime da rispettare dal bordo esterno del marciapiede o dal limite della carreggiata sono quelle di seguito indicate:

Classe strada	Collocazione parallela (*)	Collocazione non parallela (*)
C	1,00 m	1,00 m
E, F	0,50 m	0,50 m

(*) misura da eseguire a partire dalla proiezione a terra del filo esterno dell'insegna, lato verso la strada, e non dalla struttura di sostegno infissa al suolo o all'edificio

7.4 In aggiunta alle superfici pubblicitarie di cui al comma 1, nelle aree di parcheggio è ammessa la collocazione di mezzi pubblicitari attinenti a servizi presenti nell'area, entro il limite di mq 12,00 per ogni servizio prestato.

3. Le distanze minime da rispettare dal bordo esterno del marciapiede o dal limite della carreggiata sono quelle di seguito indicate:

Classe strada	Collocazione parallela (*)	Collocazione non parallela (*)
C, D	1,00 m	1,00 m
E	0,50 m	0,50 m
F	0,50 m	0,50 m

(*) misura da eseguire a partire dalla proiezione a terra del filo esterno dell'insegna, lato verso la strada, e non dalla struttura di sostegno infissa al suolo o all'edificio

4. In aggiunta alle superfici pubblicitarie di cui al comma 1, nelle aree di parcheggio è ammessa la collocazione di mezzi pubblicitari attinenti a servizi presenti nell'area entro il limite di mq 12,00 per ogni servizio prestato.

Scheda tipologica n. 1bis – Targa d’esercizio e pubblicitaria



<p style="text-align: center;">Nuovo testo</p>	<p style="text-align: center;">Attuale Regolamento Regolamento per la collocazione di insegne di esercizio, cartelli, altri mezzi pubblicitari, segnali turistici e di territorio e segnali che forniscono indicazione di servizi utili</p>
<p>1. DEFINIZIONI E PRINCIPI GENERALI</p> <p>1.1 Si definisce targa di esercizio la scritta in caratteri alfanumerici, eventualmente completata da un simbolo o marchio, installata nella sede di esercizio dell’attività o nelle pertinenze accessorie, come definite nella Scheda tipologica n. 1, nel caso in cui l’attività stessa sia priva di vetrine.</p> <p>1.2 Deve essere priva di luminosità propria.</p> <p>1.3 Si definisce targa pubblicitaria quando è posta in luogo diverso dalla sede dell’esercizio e dalle relative pertinenze accessorie, come definite nella Scheda tipologica n. 1: sono consentite nei soli casi in cui la sede dell’attività sia difficilmente visibile dalla strada o da spazi pubblici o di uso pubblico.</p>	<p>Art. 5 Definizione di altri mezzi pubblicitari e segnali</p> <p>b) targa di esercizio : scritta in caratteri alfanumerici, eventualmente completata da un simbolo o marchio, installata nella sede di esercizio dell attività o nelle pertinenze accessorie di cui all art. 4 comma 4, nel caso in cui l attività stessa sia priva di vetrine. Deve essere priva di luminosità propria;</p> <p>c) targa pubblicitaria : definita come la targa di esercizio quando è posta in luogo diverso dalla sede dell esercizio e dalle relative pertinenze accessorie;</p> <p>Articolo 15 Altri mezzi pubblicitari che non necessitano di autorizzazione</p> <p>6. Targhe pubblicitarie</p> <p>a) Differiscono dalle targhe di esercizio per il solo fatto di essere collocate al di fuori delle pertinenze accessorie della ditta o esercizio o attività in generale cui si riferiscono e sono consentite nei soli casi in cui la sede dell attività sia difficilmente visibile dalla strada o da spazi pubblici o di uso pubblico. Per dimensioni e distanze da rispettare nel posizionamento, si rimanda al comma 1..</p>
<p>2. CARATTERISTICHE</p> <p>2.1 Le targhe indicanti professioni e attività in genere devono essere collocate preferibilmente negli stipiti della porta o, in alternativa, anche in riferimento alle condizioni specifiche, lateralmente alla porta stessa o sui battenti.</p> <p>2.2 Le targhe di norma non possono superare le dimensioni di cm. 50x60 ed avere una sporgenza massima di cm. 3.</p>	<p>Articolo 15 Altri mezzi pubblicitari che non necessitano di autorizzazione</p> <p>5. Targhe di esercizio</p> <p>a) Le targhe indicanti professioni e attività in genere devono essere collocate preferibilmente negli stipiti della porta o, in alternativa, anche in riferimento alle condizioni specifiche, lateralmente alla porta stessa o sui battenti.</p> <p>b) Devono avere una dimensione massima di</p>

<p>2.3 Il posizionamento deve essere effettuato seguendo criteri di regolarità compositiva.</p>	<p>cm 50x25, ad eccezione di quanto previsto al successivo CAPO VI. c) Il posizionamento deve essere effettuato seguendo criteri di regolarità compositiva.</p>
<p>3. DISTANZE Si rinvia alla scheda tipologica n. 1) in quanto assimilabili alle insegne parallele all'asse della carreggiata</p>	<p>d) Non sono fissate distanze da segnaletica stradale, insegne, cartelli e altri mezzi pubblicitari.</p>
<p>4. TARGHE COORDINATE Nel caso in cui nello stesso stabile siano presenti più attività/professionisti, dovrà essere allestito un impianto unico o in alternativa dovranno essere coordinate ed armonizzate tra loro nelle dimensioni e nel materiale.</p>	<p>7. Impianti di insegne o targhe coordinate a) Devono avere superfici massime pari rispettivamente a mq 6,00 e mq 1,00</p>
<p>5. TARGHE RELATIVE A PROFESSIONI SANITARIE 5.1 Ai sensi della legge 175/1992 integrata dalle disposizioni del D.M.S. 657/1994, della legge 42/99, del combinato disposto dal D.LGS. n.112/1998 e dal D.LGS n.96/1999, della L.362/1999, della L.112/2004 e della circolare FNOMCeO n. 124/10.11.1999, si stabiliscono le seguenti linee di indirizzo per le targhe relative alle professioni sanitarie:</p> <ul style="list-style-type: none"> - per gli studi medici individuali o associati (professioni sanitarie, professioni sanitarie ausiliarie e arti ausiliarie delle professioni sanitarie) <ul style="list-style-type: none"> a. avere dimensioni non superiori a 3.000 centimetri quadrati (di norma cm 50 x cm 60); i relativi caratteri debbono essere "a stampatello" e di grandezza non superiore a cm 8; b. essere di fattura compatta, con esclusione di qualsiasi componente luminosa ovvero illuminante; c. riportare il numero e la data dell'autorizzazione all'esercizio; d. non contenere alcun grafico, disegno, figura o simbolo, ad eccezione di quello rappresentativo della professione. - per case di cura, ambulatori, poliambulatori o strutture sanitarie: <ul style="list-style-type: none"> a. avere dimensioni non superiori a 6.000 centimetri quadrati (di norma cm 60 x cm 100); i relativi caratteri debbono essere "a stampatello" e di grandezza non superiore a cm 12; b. essere di fattura compatta, con esclusione di qualsiasi componente luminosa ovvero illuminante; c. riportare il numero e la data dell'autorizzazione al funzionamento; d. non contenere alcun grafico, disegno, figura o simbolo, ad eccezione di quello 	<p>Articolo 18 Manufatti pubblicitari a carattere sanitario</p> <p>1. L'installazione è autorizzata secondo la legislazione vigente (Legge 175/92 Norme in materia di pubblicità sanitaria e di repressione dell'esercizio abusivo delle professioni sanitarie e D.M. 657/94 Regolamento concernente la disciplina delle caratteristiche estetiche delle targhe, insegne e inserzioni per la pubblicità sanitaria).</p> <p>2. A norma degli artt. 4 e 5 della Legge 175/92, la pubblicità concernente le case di cura private e i gabinetti e ambulatori mono o polispecialistici soggetti alle autorizzazioni di legge è autorizzata dalla Regione, e non è pertanto soggetta alle disposizioni del presente Regolamento.</p> <p>3. A norma dell'art. 1 comma 1 della Legge 175/92, la pubblicità concernente l'esercizio delle professioni sanitarie e delle professioni sanitarie ausiliarie previste e regolamentate dalle leggi vigenti è consentita, tra l'altro, mediante targhe apposte sull'edificio in cui si svolge l'attività professionale.</p>

<p>rappresentativo della professione.</p>	
<p>6. TARGHE ALL' INTERNO DI ZONE SOGGETTE A VINCOLI AMBIENTALI E PAESAGGISTICI O DI INTERESSE STORICO, ARTISTICO, CULTURALE, NEGLI INSEDIAMENTI STORICI, NONCHÉ SUGLI EDIFICI STORICI O COMUNQUE TUTELATI DALLO STRUMENTO URBANISTICO ANCHE SE ESTERNI AGLI INSEDIAMENTI STORICI</p> <p>6.1 La collocazione di targhe di esercizio o pubblicitarie, come sopra definite è consentita solo ad esercizi commerciali e studi professionali privi di vetrina.</p> <p>6.2 Le targhe dovranno essere collocate lateralmente alle porte o sullo stipite e realizzate preferibilmente in ottone con scritte nere. Nel caso in cui il numero di targhe da installare sia superiore a tre, dovrà essere predisposto un impianto di targhe coordinate come definito al punto 3.</p> <p>6.3 La dimensione massima delle targhe è di cm 50x60</p> <p>6.4 Per gli immobili classificati come beni culturali è sempre necessario acquisire l'autorizzazione della Soprintendenza</p>	<p>Articolo 22 Targhe in zone di interesse storico, artistico, culturale e ambientale, nei centri storici, negli insediamenti storici, nonché sugli edifici storici o comunque tutelati anche se esterni agli insediamenti storici</p> <p>1. La collocazione di targhe di esercizio o pubblicitarie, come definite all art. 5 comma 2 punti b) e c) e di cui all art. 15 commi 1 e 2, è consentita solo ad esercizi commerciali e studi professionali privi di vetrina.</p> <p>2. Le targhe dovranno essere collocate lateralmente alle porte o sullo stipite e realizzate esclusivamente in ottone con scritte nere. Nel caso in cui il numero di targhe da installare sia superiore a tre, dovrà essere predisposto un impianto di targhe coordinate come definito all art. 5 comma 2 punto f).</p> <p>3. La dimensione massima delle targhe è di cm 20x30</p>

Scheda tipologica n. 3 - Vetrofania



<p style="text-align: center;">Nuovo testo</p>	<p style="text-align: center;">Attuale Regolamento Regolamento per la collocazione di insegne di esercizio, cartelli, altri mezzi pubblicitari, segnali turistici e di territorio e segnali che forniscono indicazione di servizi utili</p>
<p>1. DEFINIZIONE Si definisce vetrofania la riproduzione su superfici vetrate con pellicole adesive di scritte in caratteri alfanumerici, di simboli, di marchi ed altre rappresentazioni grafiche finalizzata alla diffusione di messaggi pubblicitari e/o propagandistici.</p>	<p>Art 5 comma 1 g) vetrofania : riproduzione su superfici vetrate con pellicole adesive di scritte in caratteri alfanumerici, di simboli e di marchi finalizzata alla diffusione di messaggi pubblicitari e/o propagandistici</p>
<p>2. CARATTERISTICHE L'apposizione di vetrofanie pubblicitarie è consentita solo se attinenti all'attività esercitata. Devono essere collocate all'interno di vetrine ubicate ai piani terra; possono essere collocate in aperture poste ai piani superiori solo se le stesse costituiscono pertinenza di attività prive di vetrina al piano terra.</p>	<p>8. Vetrofanie Art 15 comma 8 a) L'apposizione è consentita solo se attinenti all'attività esercitata. b) Devono essere collocate all'interno di vetrine ubicate ai piani terra; possono essere collocate in aperture poste ai piani superiori solo se le stesse costituiscono pertinenza di attività prive di vetrina al piano terra.</p>
<p>3. DIMENSIONI Le vetrofanie devono: - essere contenute nelle dimensioni della vetrina dell'attività, - non occupare più del 50% della superficie vetrina; - non superare i 10 mq. - essere installate in modo che sia comunque garantito il rapporto illuminoventilante.</p>	
<p>4. DISTANZE 4.1 Si rinvia alla scheda tipologica n. 1) in quanto assimilabili alle insegne "frontali".</p>	<p>Art 15 comma 8 c) Non sono fissate distanze da segnaletica stradale, insegne, cartelli e altri mezzi pubblicitari.</p>

5. VETROFANIE ALL' INTERNO DI ZONE SOGGETTE A VINCOLI AMBIENTALI E PAESAGGISTICI O DI INTERESSE STORICO, ARTISTICO, CULTURALE, NEGLI INSEDIAMENTI STORICI, NONCHÉ SUGLI EDIFICI STORICI O COMUNQUE TUTELATI DALLO STRUMENTO URBANISTICO ANCHE SE ESTERNI AGLI INSEDIAMENTI STORICI

Le vetrofanie con funzioni di insegna d'esercizio sono ammesse nelle zone in oggetto alle condizioni indicate nella scheda tipologica n. 1.

Le vetrofanie non rientrano tra le tipologie comprese nell'allegato B del DPR 31/2017, per cui non necessitano di autorizzazione paesaggistica.

Scheda tipologica n. 4 - Locandina o manifesto



foto n. 1



foto n. 2



foto n. 3



foto n. 4

Nuovo testo	Attuale Regolamento
<p>1. DEFINIZIONE E POSIZIONAMENTO Elemento bidimensionale, caratterizzato da messaggio pubblicitario stampato su supporto non rigido che può essere anche posizionato su una struttura rigida. La locandina può essere posizionata in area privata o in area pubblica. La locandina foto n. 3 e n. 4 può essere posizionata solo su area privata. La locandina o manifesto può essere posizionata su vari supporti a seconda della collocazione.</p>	<p>Regolamento per la collocazione di insegne di esercizio, cartelli, altri mezzi pubblicitari, segnali turistici e di territorio e segnali che forniscono indicazione di servizi utili</p> <p>Appendice Definizioni dei mezzi pubblicitari fornite dal D.P.R. 495/92</p> <p>Si definisce striscione, locandina e stendardo l'elemento bidimensionale realizzato in materiale di qualsiasi natura, privo di rigidità, mancante di una superficie di appoggio o comunque non aderente alla stessa. Può essere luminoso per luce indiretta. La locandina, se posizionata sul terreno, può essere realizzata anche in materiale rigido.</p>
<p>1.1 LOCANDINA SU STRADA (foto n. 1)</p> <p>1.1.1 CARATTERISTICHE E POSIZIONAMENTO Le locandine dovranno: - avere dimensioni non superiori a 0,7 mq (indicativamente 70x100 ml);</p>	

- non essere luminose né per luce diretta che indiretta;
- essere di norma monofacciali e posizionate sul lato destro della strada in direzione di marcia;
- essere posizionate su struttura di metallo infissa al suolo facilmente amovibile in modo da non danneggiare il suolo;
- essere posizionate nel rispetto di quanto previsto all'art. 5 - Localizzazioni non ammesse;
- essere posizionate prioritariamente nelle seguenti pertinenze stradali:

1. via Virginia Wolf direzione Giovanni XXIII lato est, fronte impianti sportivi - max n. 3
2. via Poggi direzione via Emilia lato ovest (fronte ditta Conserve Italia) - max n.3
3. via Vernizza direzione via Emilia tra via Fondè e via Emilia lato est (fronte muro di confine cimitero) - max n. 3,
4. via Aldo Moro direzione rotatoria via Vernizza/via Emilia su entrambi i lati (max n. 3 per lato),
5. via Aldo Moro direzione rotatoria via Fonde/via Emilia Emilia lato ovest (fronte civici 10-18 via Aldo Moro) - max n. 3
6. via Emilia direzione Bologna, lato nord (fronte ingresso cimitero) - max n. 2
7. via Emilia direzione Bologna tra il semaforo e la rotatoria via Vernizza/via Aldo Moro lato nord - max n. 2

1.1.2. L'esposizione pubblicitaria tramite locandine anche sequenziali è ammessa esclusivamente per la promozione pubblicitaria di spettacoli e manifestazioni che hanno luogo nel Comune di San Lazzaro di Savena per un periodo massimo compreso tra 7 giorni prima dell'inizio della manifestazione o della rassegna e 24 ore dopo la conclusione della manifestazione o dell'ultimo evento della rassegna. Oltre a titolo, luogo e periodo di svolgimento dello spettacolo o della manifestazione, all'interno delle locandine è consentito apporre il marchio o la denominazione di enti, associazioni, ditte o sponsor in generale. Nel caso di spettacoli circensi è ammessa la collocazione di locandine anche in altre aree del territorio, fino al limite massimo di n. 30 locandine, da posizionarsi nel rispetto delle distanze sotto riportate.

Articolo 15 Altri mezzi pubblicitari che non necessitano di autorizzazione

2. Locandine

a) L'esposizione è ammessa per la promozione pubblicitaria di spettacoli e manifestazioni oltre che per il lancio di iniziative commerciali.

b) Possono essere distribuite esclusivamente all'interno dei pubblici esercizi e negozi.

3. Oltre a titolo, luogo e periodo di svolgimento dello spettacolo o della manifestazione, all'interno di stendardi e locandine è consentito apporre il marchio o la denominazione di enti, associazioni, ditte o sponsor in generale.

4. L'esposizione dei manufatti di cui al comma 3 è ammessa unicamente durante il periodo di svolgimento della manifestazione o dello spettacolo cui si riferiscono oltre che durante la settimana precedente e le 24 ore successive allo stesso

Articolo 16 Manufatti pubblicitari temporanei

	<p>2. Cartelli pubblicitari mobili riferiti a manifestazioni, spettacoli (anche circensi) ed iniziative temporanee di carattere culturale e sportivo, aperte al pubblico</p> <p>a) Devono essere autorizzati dal Comune sulla base delle modalità procedurali indicate al successivo CAPO VII, sia se da collocarsi su suolo pubblico che su suolo privato.</p> <p>b) La domanda deve essere presentata almeno 15 giorni prima dell'inizio della manifestazione o iniziativa dal richiedente e, se presentata da Enti, associazioni sindacali, partiti politici, consorzi, associazioni religiose, sportive, culturali, ecc. o da persona giuridica, dal responsabile o rappresentante di queste ultime. Per il Comune provvede il Dirigente interessato con comunicazione.</p> <p>c) È consentita l'esposizione di un numero massimo di cento (100) cartelli per manifestazione o iniziativa; questi non possono superare le dimensioni di m 0,70x1,00 salvo debita autorizzazione in caso di motivate esigenze. La collocazione dei cartelli è ammessa unicamente durante il periodo di svolgimento della manifestazione o dell'iniziativa cui si riferisce oltre che la settimana precedente e le 48 ore successive.</p>
<p>1.2 LOCANDINA SU CAVALLETTO (foto n. 2)</p> <p>1.2.1 CARATTERISTICHE E POSIZIONAMENTO La collocazione della locandina su cavalletto può avvenire solo alle condizioni di seguito riportate:</p> <ul style="list-style-type: none"> - dovrà avere dimensioni non superiori a 0,7 mq (indicativamente 70x100 ml), per lato; - non dovrà essere luminosa; - potrà essere posizionate su aree pedonali, anche pubbliche o di uso pubblico, nei pressi dell'accesso all'attività, senza arrecare alcun intralcio alla circolazione dei pedoni, in particolare dovranno lasciare libero un passaggio di larghezza minima pari a 1,50 m; <p>1.2.2 L'esposizione pubblicitaria tramite locandine su cavalletto è ammessa:</p> <ul style="list-style-type: none"> - in via permanente, ma solo durante gli orari di apertura dell'attività, per evidenziare la presenza di attività e/o i beni e servizi erogati, difficilmente individuabili mediante 	<p>d) Le locandine collocate su strutture tipo sandwich posizionate su marciapiedi o percorsi pedonali dovranno lasciare libero un passaggio di larghezza minima pari a 1,00 m e rispettare le distanze di cui al comma 2 punto b)</p> <p>Art. 16 Manufatti pubblicitari temporanei</p> <p>Le locandine esposte su cavalletti e riportanti messaggi pubblicitari riferiti a iniziative commerciali di saldi, promozioni, ecc. sono autorizzate esclusivamente nelle aree cortilive private dell'esercizio stesso e nel rispetto dell'art. 14 comma 3. 4. Per le</p>

l'installazione di insegna di esercizio (ad esempio perché l'attività è localizzata in un interno e non è possibile l'installazione di insegna d'esercizio funzionale all'individuazione dell'attività);

- in via temporanea, per non oltre 14 giorni consecutivi per evidenziare informazioni o promozioni commerciali di natura estemporanea;
- in via temporanea per non oltre 14 giorni consecutivi e per non più di 2 volte l'anno per inaugurazioni o eventi similari;

attività di teatri e musei statali o comunali, per le attività culturali e sportive in generale e per le mostre che si svolgono all'interno degli edifici comunali è consentita l'installazione di strutture tipo sandwich bifacciali e vetrinette o simili posate direttamente al suolo. Tale disposizione si applica anche nelle zone di cui al CAPO VI.

1.3 LOCANDINE INTERNO VETRINA, MEDIANTE ESPOSITORE PERMANENTE A MESSAGGIO VARIABILE (foto n. 3 e n.4)

1.3.1 CARATTERISTICHE E POSIZIONAMENTO
L'utilizzo di espositori pubblicitari da vetrina è consentita solo se attinenti all'attività esercitata. Devono essere collocati all'interno di vetrine ubicate ai piani terra; possono essere collocate in aperture poste ai piani superiori solo se le stesse costituiscono pertinenza di attività prive di vetrina al piano terra.

1.3.2 Gli espositori pubblicitari esemplificati nella foto n. 3 (non luminosi o luminosi per luce indiretta) devono essere contenute nelle dimensioni della vetrina dell'attività.

1.3.3 Gli espositori pubblicitari foto n. 4 (locandine digitali) devono essere contenute entro i 2 mq. Per locandine digitali si intende quelle mediante monitor, schermi, video-wall ed altri impianti innovativi e tecnologicamente avanzati, digitali, la cui trasmissione e/o riproduzione di immagini a messaggio variabile è governata "da remoto" mediante strumentazioni informatiche

2. DISTANZE

Le distanze da rispettare per la collocazione dei mezzi pubblicitari oggetto della presente scheda tipologica sono riportate nell'Allegato n. 2 - Distanze, in Appendice

Il posizionamento di locandine collocate su strutture tipo sandwich entro i centri abitati ed entro i tratti di strade extraurbane per i quali, in considerazione di particolari situazioni di carattere non transitorio, è imposto un limite di velocità non superiore a 50 km/h, è autorizzato nel rispetto delle distanze minime, espresse in metri lineari, di seguito indicate:

Classe strada	Segnali stradali di pericolo, prescrizione e indicazione	
	prima	dopo
C, D	50,00	25,00

	E	5,00	3,00
	F	5,00	3,00
	Classe strada	Semafori	
		prima	dopo
	C, D	50,00	25,00
	E	10,00	5,00
	F	10,00	5,00
	Classe strada	Intersezioni	
		prima	dopo
	C, D	50,00	25,00
	E	5,00	3,00
	F	5,00	3,00
Classe strada	Altri mezzi pubblicitari		
C, D	25,00		
E	-		
F	-		
<p>3. LOCANDINE ALL'INTERNO DI ZONE SOGGETTE A VINCOLI AMBIENTALI E PAESAGGISTICI O DI INTERESSE STORICO, ARTISTICO, CULTURALE, NEGLI INSEDIAMENTI STORICI, NONCHÉ SUGLI EDIFICI STORICI O COMUNQUE TUTELATI DALLO STRUMENTO URBANISTICO ANCHE SE ESTERNI AGLI INSEDIAMENTI STORICI</p> <p>3.1 Le locandine temporanee sono di norma ammesse negli insediamenti storici o in prossimità di edifici con vincolo storico, nel rispetto di quanto stabilito dalla Parte II del D.Lgs. 42/04 ss.mm.ii. (Codice dei Beni Culturali e del Paesaggio).</p> <p>3.2 Non sono ammesse le locandine digitali.</p> <p>3.3 Nelle zone di vincolo paesaggistico, le locandine temporanee (foto 1 e 2) essendo facilmente amovibili e quelle dentro la vetrina (foto 3 e 4), non rientrano tra le tipologie comprese nell'allegato B del DPR 31/2017, e pertanto non necessitano di autorizzazione paesaggistica.</p>			

Scheda tipologica n. 5 – Bacheca



foto n. 1



foto n. 2



foto n. 3

<p style="text-align: center;">Nuovo testo</p>	<p style="text-align: center;">Attuale Regolamento Regolamento per la collocazione di insegne di esercizio, cartelli, altri mezzi pubblicitari, segnali turistici e di territorio e segnali che forniscono indicazione di servizi utili</p>
<p>1. DEFINIZIONE Si definisce bacheca l'elemento monofacciale o bifacciale vincolato al suolo su supporto proprio o installato a parete, anche con vetrinette con frontale apribile, destinate alla diffusione di informazioni o propaganda sia di carattere commerciale che di tipo istituzionale inerente l'attività di enti pubblici, o informazioni/propaganda di partiti politici o soggetti del Terzo Settore.</p>	<p>Articolo 5 Definizione di altri mezzi pubblicitari e segnali (art.1 3 4 e 1 3 6 D.P.R. 495/92) comma 2 i) bacheche : vetrinette con frontale apribile o a giorno installate a muro o collocate a terra su supporto proprio, destinate alla diffusione di informazioni o propaganda dell'attività di enti pubblici, partiti politici e associazioni varie, nonché alla esposizione di menu, tariffe e prezzi di pubblici esercizi e alberghi;</p>
<p>2. DIMENSIONI E CARATTERISTICHE 2.1 La collocazione della bacheca può avvenire solo con struttura propria oppure a muro. 2.2. Nel caso di bacheca su struttura propria la stessa potrà essere monofacciale o bifacciale 2.3 Qualora dotata di frontale apribile, lo stesso dovrà essere costituito da lastra di vetro di sicurezza o altro materiale non frangibile. 2.4 Le bacheche a muro (foto n. 1), potranno avere una sporgenza su area pubblica non superiore a cm 5 rispetto al filo esterno della muratura. 2.5 Le bacheche su supporto proprio (mono o bifacciali) potranno avere un spessore complessivo non superiore a 15 cm (foto n. 2 e 3). 2.6 Possono essere luminose per luce indiretta 2.7 Le bacheche devono avere dimensioni espositive non superiori a mq 2, per lato (se bifacciali), fatte salve le bacheche informative comunali o di altri soggetti pubblici o di pubblica utilità che possono avere anche dimensioni superiori. 2.8 Le caratteristiche tecniche ed estetiche delle bacheche saranno disciplinate dal Piano</p>	<p>Articolo 14 Altri mezzi pubblicitari che necessitano di autorizzazione 8. Bacheche a) La sporgenza massima delle bacheche a muro, ove consentite, non deve essere superiore a cm 5 rispetto al filo esterno della muratura. b) Quanto a collocazione, materiali da usare e caratteristiche tecniche, le bacheche saranno disciplinate dal Piano Generale degli Impianti.</p>

Generale degli Impianti. Sino alla approvazione del Piano, le bacheche dovranno rispondere a requisiti tecnici generali previsti dal Regolamento e le caratteristiche estetiche saranno valutate dagli uffici in sede di rilascio della autorizzazione in relazione al contesto in cui verranno collocate.

2.9 Le bacheche finalizzate alla diffusione di informazioni di carattere commerciale di norma possono essere installate esclusivamente sugli immobili o nelle aree private delle attività che le utilizzano.

2.10 Le bacheche finalizzate alla diffusione di informazioni di tipo istituzionale inerente l'attività di enti pubblici, o informazioni/propaganda di partiti politici o soggetti del Terzo Settore, possono essere installati anche su area pubblica, nel rispetto del Piano Generale degli Impianti. Nelle more dell'approvazione del Piano, l'ufficio competente valuterà l'opportunità di installazione su area pubblica.

3. DISTANZE

Le distanze da rispettare per la collocazione dei mezzi pubblicitari oggetto della presente scheda tipologica sono riportate nell'Allegato n. 2 - Distanze, in Appendice

c) Le distanze minime da rispettare dal margine esterno della pista ciclabile (se presente) ovvero dal bordo esterno del marciapiede (se presente) ovvero dal limite della carreggiata, ad esclusione delle bacheche poste nelle aiuole di separazione delle carreggiate, sono quelle di seguito indicate:

Tipo di strada	Collocazione parallela (*) (**)	Collocazione non parallela (*)
C, D	2,00 m	3,00 m
E, F	1,50 m	2,00 m

(*) misura da eseguire a partire dal bordo esterno della bacheca


(**) ad esclusione di quelle a muro

d) Il posizionamento entro i centri abitati ed entro i tratti di strade extraurbane per i quali, in considerazione di particolari situazioni di carattere non transitorio, è imposto un limite di velocità non superiore a 50 km/h, è autorizzato nel rispetto delle distanze minime, espresse in metri lineari, di seguito indicate:

Classe strada	Segnali stradali di pericolo	
	prima	dopo
C, D	50,00	25,00
E	5,00	3,00

	F	5,00	3,00
	Classe strada	Segnali stradali di prescrizione	
		prima	dopo
	C, D	50,00	25,00
	E	3,00	3,00
	F	3,00	3,00
	Classe strada	Semafori	
		prima	dopo
	C, D	50,00	25,00
	E	10,00	10,00
	F	10,00	10,00
	Classe strada	Intersezioni	
		prima	dopo
	C, D	50,00	25,00
	E	5,00	3,00
	F	5,00	3,00
	Classe strada	Altri mezzi pubblicitari	
	C, D	25,00	
	E	-	
	F	-	
<p>4. BACHECHE ALL'INTERNO DI ZONE SOGGETTE A VINCOLI AMBIENTALI E PAESAGGISTICI O DI INTERESSE STORICO, ARTISTICO, CULTURALE, NEGLI INSEDIAMENTI STORICI, NONCHÉ SUGLI EDIFICI STORICI O COMUNQUE TUTELATI DALLO STRUMENTO URBANISTICO ANCHE SE ESTERNI AGLI INSEDIAMENTI STORICI</p> <p>L'installazione di bacheche è ammessa nelle zone in oggetto unicamente nell'ambito di progetti di arredo urbano o di valorizzazione del territorio, nel rispetto del D.Lgs. 42/04 ss.mm.ii. (Codice dei Beni Culturali e del Paesaggio) e del Piano Generale degli Impianti.</p>	<p>Articolo 2 5 Bacheche in zone di interesse storico, artistico, culturale e ambientale, nei centri storici, negli insediamenti storici, nonché sugli edifici storici o comunque tutelati anche se esterni agli insediamenti storici L'installazione di bacheche è ammessa unicamente nell'ambito di progetti di arredo urbano e/o seguendo le tipologie e i criteri di collocazione che saranno indicati dal Piano Generale degli Impianti.</p>		

Scheda tipologica n. 6 – Bandiera – Stendardo – Vela



Bandiera
foto n.1



Stendardo
foto n. 2



Vela
foto n. 3

Nuovo testo	Attuale Regolamento Regolamento per la collocazione di insegne di esercizio, cartelli, altri mezzi pubblicitari, segnali turistici e di territorio e segnali che forniscono indicazione di servizi utili
<p>1. DEFINIZIONE La bandiera, stendardo, vela pubblicitaria è un elemento bidimensionale realizzato in materiale di qualsiasi natura, privo di rigidità, mancante di una superficie di appoggio o comunque non aderente alla stessa. Non rientrano nella presente scheda tipologica le vele pubblicitarie su veicoli. Si rinvia alla disciplina regolamentare della pubblicità su veicoli.</p>	<p>Appendice Definizioni dei mezzi pubblicitari fornite dal D.P.R. 495/92 5. Si definisce striscione, locandina e stendardo l'elemento bidimensionale realizzato in materiale di qualsiasi natura, privo di rigidità, mancante di una superficie di appoggio o comunque non aderente alla stessa. Può essere luminoso per luce indiretta.</p>
<p>2. DIMENSIONI E CARATTERISTICHE 2.1 L'esposizione è ammessa, in via permanente, con funzione di insegna d'esercizio, o, in via temporanea, per la promozione pubblicitaria di eventi e manifestazioni e per il lancio di iniziative commerciali. 2.2 Per gli stendardi, le bandiere e per le vele soggette al rilascio di provvedimento di autorizzazione, il palo/supporto su cui viene agganciato il tessuto può essere posizionato esclusivamente su area privata. Non è ammessa l'esposizione su pali della pubblica illuminazione neppure in via temporanea. Possono essere accordate eccezioni per gli stendardi che pubblicizzano eventi /</p>	<p>Articolo 15 Altri mezzi pubblicitari che non necessitano di autorizzazione 1. Stendardi a) L'esposizione è ammessa per la promozione pubblicitaria di spettacoli e manifestazioni oltre che per il lancio di iniziative commerciali.</p>

<p>manifestazioni pubbliche o di interesse pubblico.</p> <p>2.3 Per gli standardi, le bandiere e per le vele soggette a scia:</p> <ul style="list-style-type: none"> - è ammesso il posizionamento, anche su area pubblica o privata ad uso pubblico, esclusivamente su area pedonale prospiciente l'attività del soggetto pubblicizzato; - se su area pubblica o di uso pubblico, il posizionamento dovrà essere limitato agli orari di apertura dell'attività e non dovrà determinare alcuna alterazione della pavimentazione; - il posizionamento non dovrà arrecare alcun intralcio alla circolazione dei pedoni, in particolare dovrà essere lasciato libero un passaggio di larghezza minima pari a 1,50 m; <p>2.4 Il bordo inferiore di standardi/bandiere aggettanti su passaggi accessibili ad automezzi deve essere in ogni suo punto ad una quota non inferiore a m 5,10 rispetto al piano della carreggiata. Il bordo inferiore di standardi e bandiere aggettanti su percorsi esclusivamente pedonali e/o piste ciclabili deve essere in ogni suo punto ad una quota non inferiore a m 3,00 rispetto a terra.</p> <p>2.5 Il bordo superiore di standardi/bandiere deve trovarsi ad una quota non superiore a m 8,00 rispetto al terreno ovvero piano stradale.</p> <p>2.6 Per gli standardi, le bandiere e le vele la superficie complessiva deve risultare non superiore a mq 4,00.</p>	<p>Articolo 15 Altri mezzi pubblicitari che non necessitano di autorizzazione</p> <p>1. Standardi</p> <p>c) Il bordo inferiore di standardi aggettanti su passaggi accessibili ad automezzi deve essere in ogni suo punto ad una quota non inferiore a m 5,10 rispetto al piano della carreggiata. Il bordo inferiore di standardi aggettanti su percorsi esclusivamente pedonali e/o piste ciclabili deve essere in ogni suo punto ad una quota non inferiore a m 3,00 rispetto a terra</p>									
<p>3. DISTANZE</p> <p>Le distanze da rispettare per la collocazione dei mezzi pubblicitari oggetto della presente scheda tipologica sono riportate nell'Allegato n. 2 - Distanze, in Appendice</p>	<p>Articolo 15 Altri mezzi pubblicitari che non necessitano di autorizzazione</p> <p>1. Standardi</p> <p>b) Le distanze minime da rispettare dal margine esterno della pista ciclabile (se presente) ovvero dal bordo esterno del marciapiede (se presente) ovvero dal limite della carreggiata sono quelle di seguito indicate:</p> <table border="1" data-bbox="802 1697 1433 1906"> <thead> <tr> <th>Tipo di strada</th> <th>Collocazione parallela (*) (**)</th> <th>Collocazione non parallela (*)</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>C, D</td> <td>2,00 m</td> <td>3,00 m</td> </tr> <tr> <td>E, F</td> <td>1,50 m</td> <td>2,00 m</td> </tr> </tbody> </table> <p>d) Il posizionamento entro i centri abitati ed entro i tratti di strade extraurbane per i quali, in considerazione di particolari situazioni di carattere non transitorio, è imposto un limite</p>	Tipo di strada	Collocazione parallela (*) (**)	Collocazione non parallela (*)	C, D	2,00 m	3,00 m	E, F	1,50 m	2,00 m
Tipo di strada	Collocazione parallela (*) (**)	Collocazione non parallela (*)								
C, D	2,00 m	3,00 m								
E, F	1,50 m	2,00 m								

di velocità non superiore a 50 km/h, è autorizzato nel rispetto delle distanze minime, espresse in metri lineari, di seguito indicate:

Classe strada	Segnali stradali di pericolo, prescrizione e indicazione	
	prima	dopo
C, D	50,00	25,00
E	5,00	3,00
F	5,00	3,00

Classe strada	Semafori	
	prima	dopo
C, D	50,00	25,00
E	10,00	10,00
F	10,00	10,00

Classe strada	Intersezioni	
	prima	dopo
C, D	50,00	25,00
E	5,00	3,00
F	5,00	3,00

Classe strada	Altri mezzi pubblicitari
C, D	25,00
E	3
F	3

4. LOCANDINE ALL' INTERNO DI ZONE SOGGETTE A VINCOLI AMBIENTALI E PAESAGGISTICI O DI INTERESSE STORICO, ARTISTICO, CULTURALE, NEGLI INSEDIAMENTI STORICI, NONCHÉ SUGLI EDIFICI STORICI O COMUNQUE TUTELATI DALLO STRUMENTO URBANISTICO ANCHE SE ESTERNI AGLI INSEDIAMENTI STORICI

4.1 Bandiere, stendardi, vele temporanei sono di norma ammessi nelle zone in oggetto nel rispetto di quanto stabilito dalla Parte II del D.Lgs. 42/04 ss.mm.ii. (Codice dei Beni Culturali e del Paesaggio); in quanto temporanee non rientrano tra le tipologie comprese nell'allegato B del DPR 31/2017, per

<p>cui non necessitano di autorizzazione paesaggistica.</p> <p>4.2 Per le bandiere, stendardi, vele permanenti che svolgono funzione assimilabile all' insegna d'esercizio si rinvia alla scheda tipologica n. 1</p>	
--	--

Scheda tipologica n.7 – Mezzo pittorico




foto n. 1



foto n. 2




foto n. 3



foto n. 4



foto n. 5



foto n. 6

<p style="text-align: center;">Nuovo testo</p>	<p style="text-align: center;">Attuale Regolamento Regolamento per la collocazione di insegne di esercizio, cartelli, altri mezzi pubblicitari, segnali turistici e di territorio e segnali che forniscono indicazione di servizi utili</p>
<p>1. DEFINIZIONI</p> <p>1.1 Elemento bidimensionale interamente vincolato in aderenza a strutture in elevazione, quali ponteggi o similari oppure su recinzioni o su facciate di edifici industriali, artigianali, commerciali, in aree a prevalente destinazione produttiva, caratterizzato dalla sua grande superficie, in materiale opaco, luminoso per luce indiretta o non luminoso (temporaneo);</p> <p>1.2 Rappresentazione pubblicitaria mediante stampa o dipinto direttamente su muro o comunque su facciate, luminosa per luce indiretta o non luminosa (permanente).</p>	<p>Articolo 5 Definizione di altri mezzi pubblicitari e segnali</p> <p>h) cartello temporaneo su ponteggi e strutture similari : manufatto mobile posto in aderenza a ponteggi di cantiere per la copertura degli stessi, riportante messaggi pubblicitari;</p>
<p>2. CARATTERISTICHE E DIMENSIONI</p> <p>2.1 Il mezzo pubblicitario di cui al punto 1.1. può contenere:</p> <p>2.1.a pubblicità non inerenti l'attività edilizia relativa all'immobile sui cui insiste il ponteggio (foto n. 1)</p> <p>2.1.b pubblicità attinenti all'esercizio dell'attività industriale, artigianale, commerciale svolta nell'immobile (foto n. 2);</p> <p>2.1.c pubblicità relativa all'attività edilizia per cui è stato installato il ponteggio, ad es. pubblicità della ditta che svolge attività edilizia oppure che fornisce prodotti o servizi inerenti l'attività edilizia (foto n. 3);</p> <p>2.1.d pubblicità delle attività produttive nascoste dal ponteggio (foto n. 4)</p> <p>2.2 Per i mezzi pubblicitari di cui ai punti 2.1.a (foto 1), e 2.1.c (foto 3), la pubblicità potrà avvenire esclusivamente alle seguenti condizioni:</p> <ul style="list-style-type: none"> - solo durante il periodo strettamente necessario alla permanenza del ponteggio di cantiere sull'immobile; - preferibilmente mediante copertura solo delle parti dell'immobile prive di finestre o con finestre su vani scala, vani tecnici o comunque locali non destinati alla permanenza di persone; qualora non sia possibile rispettare questa condizione dovranno essere utilizzate reti microforate al fine di garantire permeabilità alla luce e all'aria; - mediante materiali saldamente ancorati al supporto e resistenti alle intemperie; - mediante posizionamento sulle facciate dell'immobile a partire da un' altezza non inferiore a 8,00 metri dal piano strada; 	<p>Articolo 16 Manufatti pubblicitari temporanei</p> <p>1. Cartelli temporanei su ponteggi e strutture similari</p> <p>a) Da installarsi in concomitanza a lavori di ristrutturazione o ripristino delle facciate, costituiscono una forma particolare di insegna relativa agli esercizi situati nell'immobile oggetto di lavori.</p> <p>L' autorizzazione potrà essere rilasciata per un periodo di validità massimo di 90 giorni, rinnovabile per ulteriori periodi non superiori a 90 giorni, fino alla durata dell'esposizione del ponteggio. Tali cartelli, realizzati in materiali opachi non cartacei anche illuminati in modo indiretto, non dovranno avere dimensioni superiori alla superficie autorizzata per le insegne definitive.</p>

- il posizionamento non dovrà o interferire con le insegne d'esercizio delle attività produttive nascoste dal cantiere, che hanno comunque la precedenza nell'esposizione;
- non possono essere luminosi;

- per il mezzo pubblicitario di cui al punto 2.1.a (foto 1), in caso di posizionamento su condomini, alla domanda di autorizzazione all'installazione del mezzo pubblicitario dovrà essere allegata la delibera condominiale con cui è stata approvata l'installazione, o in caso di assenza di condominio, la dichiarazione di assenso di tutti i comproprietari;

- per il mezzo pubblicitario di cui al punto 2.1.a (foto 1), le dimensioni di norma non potranno essere superiori al 30% della facciata dell'immobile; nel caso di immobili comunali, l'installazione è possibile mediante sottoscrizione di Convenzione. In questo caso la superficie di esposizione pubblicitaria potrà essere superiore ai limiti dimensionali sopra definiti, ma comunque contenuta entro il 30% della superficie complessiva della facciata interessata in caso di immobili tutelati perché storici o di interesse storico, artistico, culturale in base ai vigenti strumenti urbanistici;

- per il mezzo pubblicitario di cui al punto 2.1.c (foto 3) le dimensioni non potranno essere superiori a mq 18;

2.3 Per il mezzo pubblicitario di cui al punto 2.1.b (foto 2) la pubblicità potrà avvenire esclusivamente alle seguenti condizioni:

- nel caso di inaugurazioni o lancio di iniziative commerciali non più di una volta all'anno e per non più di 60 giorni;

- preferibilmente mediante copertura solo delle parti dell'immobile prive di finestre o con finestre su vani scala, vani tecnici o comunque locali non destinati alla permanenza di persone; qualora non sia possibile rispettare questa condizione dovranno essere utilizzate reti microforate al fine di garantire permeabilità alla luce e all'aria;

- mediante materiali saldamente ancorati al supporto e resistenti alle intemperie;

- di norma mediante posizionamento sulle facciate dell'immobile a partire da un'altezza non inferiore a 8,00 metri dal piano strada;

- se parallelo al senso di marcia le dimensioni non potranno essere superiori a mq 50;

- se perpendicolare al senso di marcia le dimensioni non potranno essere superiori a mq 18;

b) Non sono fissate distanze da segnaletica stradale, insegne, cartelli e altri mezzi pubblicitari.

<p>2.4 Il mezzo pubblicitario di cui al punto 2.1.d (foto 4), dovrà:</p> <ul style="list-style-type: none"> - avere dimensioni di norma non superiori a quelli delle insegne d'esercizio autorizzate nascoste dal cantiere; - essere collocato in prossimità dell'attività produttiva nascosta o in prossimità dell'accesso. <p>Le attività produttive che subiscano una riduzione di visibilità a causa di cantieri pubblici, possono aggiungere all'insegna pubblicitaria, un ulteriore cartello o striscione per tutta la durata del cantiere, che li renda maggiormente "visibili". In tale caso il nuovo mezzo pubblicitario, che ai fini dell'imponibilità del canone unico non sarà sommato ai mezzi pubblicitari esistenti, dovrà essere apposto in zona limitrofa, seppure visibile, all'attività commerciale, artigianale o di pubblico esercizio e/o al cantiere, eventualmente su suolo pubblico e non dovrà superare la dimensione prevista per l'esenzione dell'insegna pubblicitaria, come già previsto dall'art. 18 bis del Regolamento per l'applicazione del canone patrimoniale e disposizioni comuni per la concessione di occupazione suolo pubblico, il commercio su aree pubbliche e l'autorizzazione alla diffusione di messaggi pubblicitari.</p> <p>2.5. Il mezzo pubblicitario di cui al punto 1.2 può contenere:</p> <ul style="list-style-type: none"> - i contenuti ammessi per le insegne d'esercizio (foto n. 5) per cui si rinvia alla Scheda tipologica n. 1 - un messaggio pubblicitario non propriamente rientrante tra i contenuti ammessi per le insegne d'esercizio (foto n. 6); sono ammessi solo se in qualche modo attinenti alla attività produttiva ed effettuati sulla proprietà della stessa e non possono avere dimensione superiore a 2 mq 	
<p>3. DISTANZE</p> <p>Le distanze da rispettare per la collocazione dei mezzi pubblicitari oggetto della presente scheda tipologica sono riportate nell'Allegato n. 2 – Distanze, in Appendice</p>	
<p>4. MEZZI PITTORICI ALL'INTERNO DI ZONE SOGGETTE A VINCOLI AMBIENTALI E PAESAGGISTICI O DI INTERESSE STORICO, ARTISTICO, CULTURALE, NEGLI INSEDIAMENTI STORICI, NONCHÉ SUGLI EDIFICI STORICI O COMUNQUE TUTELATI DALLO STRUMENTO URBANISTICO</p>	

ANCHE SE ESTERNI AGLI INSEDIAMENTI STORICI

Sono ammessi quelli di cui ai punti 2.1.c) (foto 3) e 2.1.d) (foto 4), mentre quelli 2.1.a) (foto 1) e 2.1.b) (foto 2) di norma possono essere ammessi solo su immobili pubblici, tenendo conto di quanto previsto dal D.Lgs. 42/2004 ss.mm.ii.

Per il mezzo pittorico 2.6.a) (foto 5) si rinvia alla Scheda tipologica n. 1 - insegna di esercizio.

Il mezzo pittorico 2.6.b) di norma non è ammesso (foto 6).

Scheda tipologica n. 8 - Impianto di pubblicità o propaganda a messaggio variabile



Foto n. 1



Foto n. 2



Foto n. 3

Nuovo testo	Attuale Regolamento Regolamento per la collocazione di insegne di esercizio, cartelli, altri mezzi pubblicitari, segnali turistici e di territorio e segnali che forniscono indicazione di servizi utili
<p>1. DEFINIZIONE Impianto a messaggio variabile viene definito qualunque manufatto finalizzato alla pubblicità e/o alla propaganda sia di prodotti che di attività, caratterizzato dalla variabilità del messaggio e/o delle immagini trasmesse. Rientrano in questa tipologia in particolare le esposizioni pubblicitarie a messaggio variabile mediante monitor, schermi, video-wall ed altri impianti innovativi e tecnologicamente avanzati, anche digitali, la cui trasmissione e/o riproduzione di immagini a messaggio variabile è governata "da remoto" mediante strumentazioni informatiche</p>	<p>Articolo 5 Definizione di altri mezzi pubblicitari e segnali e) impianto di pubblicità o propaganda a messaggio variabile : manufatto finalizzato alla pubblicità e/o alla propaganda sia di prodotti che di attività e caratterizzato dalla variabilità del messaggio e/o delle immagini trasmesse. Può essere luminoso per luce diretta o indiretta;</p>
<p>2. CARATTERISTICHE E DIMENSIONI 2.1. Si individuano 3 tipologie di impianti a messaggio variabile ammissibili sul territorio: 2.1.a Display di arredo urbano (foto 1) 2.1.b Maxischermo su strada (foto 2) 2.1.c Maxischermo pubblicitario temporaneo in occasione di eventi (foto 3) 2.2. La collocazione delle tipologie 2.1.a e 2.1.b, è ammissibile: - solo su area pubblica o di uso pubblico, nelle posizioni che verranno individuate nel Piano Generale degli Impianti e/o mediante apposita Convenzione con il Comune, previo avviso pubblico per l'assegnazione degli spazi; - solo se una parte dei passaggi pubblicitari è riservata a pubblicizzare informazioni di pubblico interesse. - a condizione che il periodo di variabilità del messaggio sia: • fuori dai centri abitati, non inferiore a</p>	<p>Articolo 14 Altri mezzi pubblicitari che necessitano di autorizzazione 7. Impianti di pubblicità o propaganda a messaggio variabile a) Sono disciplinati quanto a collocazione, caratteristiche tecniche e materiale secondo le indicazioni del futuro Piano Generale degli Impianti nonché secondo quanto indicato nel Piano Generale delle Affissioni approvato con Atto della Giunta Comunale n. 124 del 03/06/2003 e nel Regolamento Unico delle entrate tributarie del Comune di San Lazzaro di Savena approvato con Delibera di Consiglio Comunale n. 82 del 11/12/2001 e loro successive modifiche e integrazioni. b) Devono avere dimensioni massime di mq 18,00 all'interno dei centri abitati e di mq 6,00 fuori dei centri abitati. c) Fuori e dentro i centri abitati è vietata la collocazione di impianti di pubblicità e propaganda a messaggio variabile aventi un periodo di variabilità inferiore a cinque minuti</p>

<p>cinque minuti, se l'impianto è collocato in posizione trasversale al senso di marcia dei veicoli;</p> <ul style="list-style-type: none"> • entro i centri abitati entro i limiti previsti nel Piano degli impianti pubblicitari o nella Convenzione, anche in relazione alle diverse zone del territorio. <p>2.3 In caso di maxi schermo temporaneo della tipologia 2.1.c la sua installazione è autorizzata contestualmente all'autorizzazione della manifestazione e il tempo di variabilità del messaggio consentito deve essere superiore a 20 secondi.</p> <p>2.4 I mezzi pubblicitari di cui alla presente scheda tipologica dovranno avere le seguenti dimensioni:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Display led di arredo urbano 2.1.a (foto 1) max 2,00 mq di esposizione pubblicitaria (indicativamente 1,00 m base x 2,00 m altezza); - Maxischermo su strada o in altre aree pubbliche 2.1.b (foto 2) max 18,00 mq di esposizione pubblicitaria; - Maxischermo pubblicitario temporaneo 2.1.c (foto 3), max 18,00 mq <p>La Convenzione o l'autorizzazione potrà stabilire dimensioni inferiori anche in relazione alle zone di installazione.</p> <p>2.5 Le caratteristiche tecniche ed estetiche delle tipologie 2.1.a e 2.1.b verranno definite nel Piano Generale degli Impianti e/o nell'ambito del procedimento di convenzionamento</p> <p>2.6 Le caratteristiche tecniche ed estetiche della tipologia 2.1.c verranno valutate in relazione alla manifestazione nell'ambito della quale il maxi schermo verrà installato.</p>	<p>in posizione non parallela al senso di marcia dei veicoli. Entro i centri abitati è consentito un periodo di variabilità inferiore a cinque minuti unicamente per i messaggi riportanti informazioni di interesse utile alla sicurezza e alla regolamentazione della circolazione stradale.</p>
<p>3. DISTANZE</p> <p>Le distanze da rispettare dai punti di attenzione di cui all'Allegato n. 2 - Distanze, in appendice verranno definite dalla Convenzione e/o dal Piano Generale degli impianti</p>	<p>In merito alle distanze da rispettare nel posizionamento, valgono le disposizioni di cui all art. 17 comma 3.</p>
<p>4. IMPIANTO A MESSAGGIO VARIABILE ZONE DI INTERESSE STORICO ARTISTICO CULTURALE E AMBIENTALE NEI CENTRI STORICI, NEGLI INSEDIAMENTI STORICI NONCHÉ SUGLI EDIFICI STORICI COMUNQUE TUTELATI DALLO STRUMENTO URBANISTICO ANCHE SE ESTERNI AGLI INSEDIAMENTI STORICI</p> <p>Gli impianti a messaggio variabile non sono ammessi nelle zone in oggetto, salvo deroghe</p>	

previste e disciplinate dal Piano Generale degli impianti o dalla Convenzione, nel rispetto del D.Lgs. 42/04 ss.mm.ii. (Codice dei Beni Culturali e del Paesaggio)	
--	--

Scheda tipologica n. 9 – Segno orizzontale reclamistico



<p style="text-align: center;">Nuovo testo</p>	<p style="text-align: center;">Attuale Regolamento Regolamento per la collocazione di insegne di esercizio, cartelli, altri mezzi pubblicitari, segnali turistici e di territorio e segnali che forniscono indicazione di servizi utili</p>
<p>1. DEFINIZIONE Si definisce "segno orizzontale reclamistico" la riproduzione sulla superficie stradale, con pellicole adesive, di scritte in caratteri alfanumerici, di simboli e di marchi, finalizzata alla diffusione di messaggi pubblicitari o propagandistici. Non luminoso per luce propria</p>	<p>Appendice Definizioni dei mezzi pubblicitari fornite dal D.P.R. 495/92 Articolo 47 Si definisce segno orizzontale reclamistico la riproduzione sulla superficie stradale, con pellicole adesive, di scritte in caratteri alfanumerici, di simboli e di marchi, finalizzata alla diffusione di messaggi pubblicitari o propagandistici</p>
<p>2. CARATTERISTICHE E DIMENSIONI 2.1 La forma pubblicitaria di questo tipo è ammessa unicamente: 2.1.a) all'interno di aree private ad uso pubblico di pertinenza di complessi industriali o commerciali (mezzo pubblicitario temporaneo o permanente) 2.1.b) lungo il percorso di manifestazioni sportive o su aree delimitate destinate allo svolgimento di manifestazioni di vario genere, previo parere del servizio comunale competente per la viabilità, non oltre le ore 24 del giorno successivo alla conclusione delle medesime manifestazioni (mezzo pubblicitario temporaneo). 2.2 La forma pubblicitaria in questione, deve essere realizzata con materiali rimovibili, ma ancorati saldamente alla pavimentazione stradale. 2.3 La loro dimensione per singole lettere di composizione, deve consentire l'appoggio dei pneumatici in condizioni di sicura aderenza e conservazione delle traiettorie determinate dai conducenti dei veicoli. 2.4 La dimensione massima ammissibile è di 6 mq.</p>	<p>Articolo 14 Altri mezzi pubblicitari che necessitano di autorizzazione 5. Segni orizzontali reclamistici a) I segni orizzontali reclamistici sono ammessi unicamente all'interno di aree ad uso pubblico di pertinenza di complessi industriali e commerciali e lungo il percorso di manifestazioni sportive o su aree delimitate, destinate allo svolgimento di manifestazioni di vario genere, limitatamente al periodo di svolgimento delle stesse e alle 24 ore precedenti e successive. b) Devono essere realizzati con materiali rimovibili ma ben ancorati, nel momento dell'utilizzo, alla superficie stradale e che garantiscano una buona aderenza dei veicoli sugli stessi</p>
<p>3.DISTANZE La collocazione non è consentita nelle aree d'intersezione stradale, né sui tratti stradali</p>	

<p>interessati da iscrizioni topografiche e d'indicazione stradale di ogni tipo.</p>	
<p>4. SEGNO ORIZZONTALE RECLAMISTICO ZONE DI INTERESSE STORICO ARTISTICO CULTURALE E AMBIENTALE NEI CENTRI STORICI, NEGLI INSEDIAMENTI STORICI NONCHÉ SUGLI EDIFICI STORICI COMUNQUE TUTELATI DALLO STRUMENTO URBANISTICO ANCHE SE ESTERNI AGLI INSEDIAMENTI STORICI</p> <p>Sono ammessi solo se temporanei, fatte salve eventuali deroghe stabilite nel Piano Generale degli Impianti, nel rispetto di quanto stabilito dalla Parte II del D.Lgs. 42/04 ss.mm.ii. (Codice dei Beni Culturali e del Paesaggio).</p>	

Scheda tipologica n. 10 - Cartello pubblicitario



Foto n. 1



Foto n. 2

<p style="text-align: center;">Nuovo testo</p>	<p style="text-align: center;">Attuale Regolamento Regolamento per la collocazione di insegne di esercizio, cartelli, altri mezzi pubblicitari, segnali turistici e di territorio e segnali che forniscono indicazione di servizi utili</p>
<p>1. DEFINIZIONE E PRINCIPI GENERALI</p> <p>1. Si definisce «cartello» un manufatto bidimensionale supportato da una idonea struttura di sostegno, con una sola o entrambe le facce finalizzate alla diffusione di messaggi pubblicitari.</p>	<p>Appendice Definizioni dei mezzi pubblicitari fornite dal D.P.R. 495/92 Articolo 47</p> <p>Si definisce cartello un manufatto bidimensionale supportato da una idonea struttura di sostegno, con una sola o entrambe le facce finalizzate alla diffusione di messaggi pubblicitari o propagandistici sia direttamente, sia tramite sovrapposizione di altri elementi, quali manifesti, adesivi, ecc. Può essere luminoso sia per luce propria che per luce indiretta</p>
<p>2. CARATTERISTICHE</p> <p>2.1 La collocazione del cartello può avvenire solo alle condizioni di seguito riportate.</p> <p>2.1.1 Impianto permanente su strada (foto n. 1):</p> <ul style="list-style-type: none"> - su area privata; - su struttura propria (cartello isolato); - non luminoso; - prioritariamente per la pubblicità di attività con sede o unità locale nel territorio di San Lazzaro di Savena, con sede o unità locale in Comune limitrofo a distanza di non oltre 5 Km dal confine, oppure pubblicitario prodotti o attività connessi all'attività dell'azienda locale e siano installati in prossimità della stessa; - con dimensioni di superficie espositiva non superiori a 6 mq; <p>2.1.2 Impianto temporaneo o nell'ambito di cantiere edile (foto n. 2):</p> <ul style="list-style-type: none"> - su area privata nell'ambito di cantieri edili; - per la sola durata del cantiere; - su struttura propria (cartello isolato); - può essere luminoso per luce indiretta; 	<p>Articolo 13 Cartelli</p> <p>1. La collocazione dei cartelli deve rispettare i criteri di un corretto ed equilibrato inserimento sia ambientale che architettonico.</p> <p>2. La collocazione del cartello può avvenire solo con struttura propria (cartello isolato); la sua dimensione non può superare la superficie di mq 6,00.</p>

- di norma di dimensioni non superiori a 18 mq; potranno essere autorizzate dimensioni superiori solo se il cartello è parallelo all'asse della strada da cui è visibile;
Se il cantiere ha durata superiore a 90 giorni il mezzo pubblicitario verrà considerato permanente.

2.2. Non è ammessa la collocazione di impianti o altri mezzi pubblicitari privi di pubblicità o con pubblicità da assegnare (es. spazio libero ecc.).

2.3 Il bordo inferiore dei cartelli, se posizionati su area non calpestabile deve essere, in ogni suo punto, ad una quota non inferiore a 1,5 m rispetto a quella della banchina stradale, misurata nella sezione stradale corrispondente. Nel caso di posa di impianti all'interno di aree calpestabili il bordo inferiore deve essere in ogni suo punto ad una quota non inferiore a 2.20 metri su percorsi pedonali e 2.40 metri su percorsi ciclabili con altezza massima non superiore a 4.50 metri.

3. DISTANZE E LOCALIZZAZIONE

1. Le distanze da rispettare per la collocazione dei mezzi pubblicitari oggetto della presente scheda tipologica sono riportate nell'Allegato n. 2 - Distanze, in Appendice.

3. Le distanze minime da rispettare dal margine esterno della pista ciclabile (se presente) ovvero dal bordo esterno del marciapiede (se presente) ovvero dal limite della carreggiata sono quelle di seguito indicate:

Classe strada	Collocazione parallela luminoso o non (*)
C, D	2,00 m
E, F	1,50 m

Classe strada	Collocazione non parallela non luminoso(*)
C, D	3,00 m
E, F	2,00 m

Classe strada	Collocazione non parallela luminoso, se in prossimità di intersezione semaforizzata(*)
C, D	10,00
E	5,00

F	3,00
---	------

(*) misura da eseguire dalla proiezione a terra del filo esterno del mezzo pubblicitario luminoso, lato verso la strada, e non dalla struttura di sostegno infissa al suolo o all'edificio

4. Il posizionamento entro i centri abitati ed entro i tratti di strade extraurbane per i quali, in considerazione di particolari situazioni di carattere non transitorio, è imposto un limite di velocità non superiore a 50 km/h, è autorizzato nel rispetto delle distanze minime, espresse in metri lineari, di seguito indicate:

Classe strada	Da segnali stradali di pericolo, prescrizione e indicazione	
	prima	dopo
C,D	50,00	25,00
E	30,00	20,00
F	30,00	20,00

Classe strada	Da semafori	
	prima	dopo
C,D	50,00	50,00
E	50,00	50,00
F	50,00	50,00

Classe strada	Da semafori in caso di cartello luminoso
	prima e dopo
C,D	200,00 m
E	150,00 m
F	100,00 m

Classe strada	Da intersezioni	
	prima	dopo
C,D	50,00	50,00
E	50,00	50,00
F	50,00	50,00

	Classe strada	Da altri mezzi pubblicitari
	C,D	50,00
	E	50,00
	F	50,00
<p>4. CARTELLI PER SPONSORIZZAZIONI Le dimensioni, le caratteristiche e la durata dell'esposizione verranno definite nella Convenzione relativa alla sponsorizzazione. Per le sponsorizzazioni sulle rotatorie si richiama l'articolo 23 comma 7bis del Codice della strada</p>		
<p>5. CARTELLI ALL'INTERNO DI ZONE SOGGETTE A VINCOLI AMBIENTALI E PAESAGGISTICI O DI INTERESSE STORICO, ARTISTICO, CULTURALE, NEGLI INSEDIAMENTI STORICI, NONCHÉ SUGLI EDIFICI STORICI O COMUNQUE TUTELATI DALLO STRUMENTO URBANISTICO ANCHE SE ESTERNI AGLI INSEDIAMENTI STORICI I cartelli di cui al punto 2.1.1 non sono ammessi nelle aree in oggetto, salvo specifiche deroghe disciplinate dal Piano Generale degli impianti pubblicitari e sempre nel rispetto di quanto stabilito dalla Parte II del D.Lgs. 42/04 ss.mm.ii. (Codice dei Beni Culturali e del Paesaggio).</p>	<p>Articolo 26 Cartelli e altri mezzi pubblicitari nelle zone tutelate 1. Fatte salve le prescrizioni contenute nel presente capo, la collocazione di cartelli o altri mezzi pubblicitari è vietata: a) di norma, sugli edifici e nelle aree tutelate come beni culturali o in prossimità di esse, fatto salvo quanto previsto all art. 49 del D.Lgs. 42/04 Codice dei Beni Culturali e del Paesaggio ; b) di norma, nell ambito e in prossimità dei beni paesaggistici, di parchi o aree naturali e/o protette e lungo le strade site nell ambito e in prossimità dei suddetti, fatto salvo quanto previsto all art. 153 del D.Lgs. 42/04 Codice dei Beni Culturali e del Paesaggio ; c) di norma, nelle zone cimiteriali e nelle relative fasce di rispetto come definite negli strumenti urbanistici; d) di norma, all interno di zone di interesse storico, artistico, culturale e ambientale, nei centri storici, negli insediamenti storici, nonché sugli edifici storici o comunque tutelati anche se esterni agli insediamenti storici</p>	

Scheda tipologica n. 11 - Totem pubblicitario



Foto n. 1



Foto n. 2



<p align="center">Nuovo testo</p>	<p align="center">Attuale Regolamento Regolamento per la collocazione di insegne di esercizio, cartelli, altri mezzi pubblicitari, segnali turistici e di territorio e segnali che forniscono indicazione di servizi utili</p>
<p>1. DEFINIZIONE E PRINCIPI GENERALI Si definisce «totem» il manufatto con struttura tridimensionale, infissa al suolo, monofacciale bifacciale o plurifacciale, con la scritta in caratteri alfanumerici, eventualmente completata da simboli o marchi, installato nelle pertinenze accessorie dell'attività produttiva alla quale il messaggio pubblicitario è collegato. Può essere luminoso per luce propria o indiretta.</p>	<p>Articolo 5 Definizione di altri mezzi pubblicitari e segnali Manufatto infisso al suolo, monofacciale o bifacciale, con la scritta in caratteri alfanumerici, eventualmente completata da un simbolo o un marchio, realizzato e supportato con materiale non deperibile e resistente agli agenti atmosferici, installato nelle pertinenze accessorie dell'esercizio. Può essere luminoso per luce propria o indiretta;</p>
<p>2. CARATTERISTICHE 2.1 La collocazione dei Totem può avvenire solo con struttura propria. 2.2 Il totem pubblicitari possono essere installati esclusivamente in area privata, salvo che non rientri nella tipologia di impianto coordinato di cui alla scheda tipologica 1. 2.3 Non è ammessa: - la collocazione di impianti pubblicitari con visibilità dalle strade che si riferiscano ad attività che non hanno sede o unità locale nel territorio di San Lazzaro di Savena, a meno che non siano connessi all'attività dell'azienda locale e siano installati in prossimità della stessa; - la collocazione di impianti o altri mezzi pubblicitari privi di pubblicità o con pubblicità da assegnare (es. spazio libero ecc.).</p>	<p>Articolo 14 Altri mezzi pubblicitari che necessitano di autorizzazione 9. Totem a) La collocazione può avvenire su suolo privato.</p>
<p>3. DIMENSIONI E DISTANZE Si rinvia alla Scheda tipologica n. 1 per le insegne a totem con funzioni di insegna</p>	<p>Articolo 14 Altri mezzi pubblicitari che necessitano di autorizzazione b) Il bordo superiore del totem deve essere in</p>

<p>d'esercizio (foto n. 1). Si rinvia alla Scheda tipologica n. 10 relativa ai cartelli pubblicitari, per tutti gli altri casi (foto n. 2). Le dimensioni massime e le distanze da rispettare per la collocazione dei mezzi pubblicitari oggetto della presente scheda tipologica sono riportate nell'Allegato n. 2 - distanze, in Appendice. In ogni caso il bordo superiore del totem deve essere in ogni suo punto ad un'altezza non superiore a m 8,00 rispetto alla quota del terreno.</p>	<p>ogni suo punto ad un'altezza non superiore a m 8,00 rispetto alla quota del terreno.</p>
<p>4. TOTEM ALL'INTERNO DI ZONE SOGGETTE A VINCOLI AMBIENTALI E PAESAGGISTICI O DI INTERESSE STORICO, ARTISTICO, CULTURALE, NEGLI INSEDIAMENTI STORICI, NONCHÉ SUGLI EDIFICI STORICI O COMUNQUE TUTELATI DALLO STRUMENTO URBANISTICO ANCHE SE ESTERNI AGLI INSEDIAMENTI STORICI</p> <p>Ammessi esclusivamente entro i limiti stabiliti nella scheda tipologica n. 1 se costituenti insegna d'esercizio.</p>	

Scheda tipologica n. 12 - Preinsegna



<p style="text-align: center;">Nuovo testo</p>	<p style="text-align: center;">Attuale Regolamento Regolamento per la collocazione di insegne di esercizio, cartelli, altri mezzi pubblicitari, segnali turistici e di territorio e segnali che forniscono indicazione di servizi utili</p>
<p>1. DEFINIZIONE Scritta in caratteri alfanumerici, completata da freccia di orientamento, ed eventualmente da simboli e da marchi, realizzata su manufatto bifacciale e bidimensionale, utilizzabile su una sola o su entrambe le facce, supportato da una idonea struttura di sostegno, finalizzata alla pubblicizzazione direzionale della sede dove si esercita una determinata attività ed installata in modo da facilitare il reperimento della sede stessa. Non può essere luminosa, né per luce propria, né per luce indiretta</p>	<p>Viene definita dall' art. 47 del D.P.R. 495/92, "la scritta in caratteri alfanumerici, completata da freccia di orientamento, ed eventualmente da simboli e da marchi, realizzata su manufatto bifacciale e bidimensionale, utilizzabile su una sola o su entrambe le facce, supportato da una idonea struttura di sostegno, finalizzata alla pubblicizzazione direzionale della sede dove si esercita una determinata attività ed installata in modo da facilitare il reperimento della sede stessa e comunque nel raggio di 5 km. Non può essere luminosa, né per luce propria, né per luce indiretta"</p>
<p>2. CARATTERISTICHE 2.1 Le preinsegne hanno forma rettangolare, di dimensioni cm 125 X 25, con i seguenti colori e con le seguenti caratteristiche: - In aree prevalentemente residenziali: di norma colore del fondo bianco e scritta di colore nero. - In zone industriali/artigianali: di norma colore del fondo nero e scritta di colore giallo (rif. RAL 1021).</p>	<p>Articolo 12 Preinsegna 1. Le preinsegne hanno forma rettangolare, dimensioni cm 125 x 25, colore di fondo giallo (rif. RAL 1021) e scritte di colore nero.</p>



Dimensioni in cm

	A	B	C	D	E	F	G	H	L	M
piccola	18,5	15,5	1,5	1,5	2	4	5,25	20	100	8
normale	23	19	2	2,5	3	4	6,5	25	125	10
grande	27,5	21,5	2,5	3	3	4	7,75	30	150	12

2.2 L'impianto sul quale verranno installate le preinsegne potrà essere costituito, da un singolo palo oppure da due pali installati a breve distanza l'uno dall'altro. E' ammessa l'installazione di preinsegne anche in adiacenza o in aggetto a fabbricati, se autorizzati della proprietà dell'immobile.

3. LIMITI NUMERICI

3.1 È ammesso un numero massimo di n. 2 preinsegne recanti indicazioni inerenti la medesima attività per ciascun itinerario di avvicinamento alla stessa (massimo 3

Devono essere installate nel raggio di 5 km dall'attività di cui intendono facilitare il reperimento.

2. È ammesso un numero massimo di due

<p>itinerari) mediante percorso carrabile di lunghezza non superiore a 3 km. Il percorso carrabile potrà avere lunghezza non superiore a 5 Km per attività collocate nelle aree rurali.</p> <p>3.2 Non è ammessa l'installazione di più di una preinsegna recante indicazioni inerenti una medesima attività per singola struttura.</p> <p>3.3 Non è ammessa la ripetizione della medesima indicazione relativa alla stessa attività sul medesimo tratto stradale.</p> <p>3.4 È ammesso l'abbinamento sulla stessa struttura di sostegno di un numero massimo di sei preinsegne per ogni senso di marcia. Tali preinsegne possono costituire oggetto di un'unica autorizzazione.</p>	<p>preinsegne recanti indicazioni inerenti la medesima attività per ciascun itinerario di avvicinamento alla stessa. Non è ammessa l'installazione di più di una preinsegna recante indicazioni inerenti una medesima attività per singola struttura.</p> <p>3. È ammesso l'abbinamento sulla stessa struttura di sostegno di un numero massimo di sei preinsegne per ogni senso di marcia, a condizione che le stesse abbiano dimensioni e colori identici. Tali preinsegne possono costituire oggetto di un'unica autorizzazione</p>
<p>4. LOCALIZZAZIONE</p> <p>4.1 Le preinsegne devono essere collocate di norma sul lato destro della strada.</p> <p>4.2 Le tabelle di preinsegna sono consentite sulle strade che conducono direttamente alla sede dell'attività segnalata e sulle laterali che intersecano, sempre nei limiti delle distanze ed alle condizioni indicate nella presente scheda.</p> <p>4.3 Le preinsegne di norma sono installate su area pubblica.</p> <p>4.4 Le preinsegne devono essere collocate preferibilmente fuori da aree soggette al transito ciclopedonale e solo qualora ciò e non sia possibile, possono essere collocate, come di seguito specificato:</p> <ul style="list-style-type: none"> - nel caso di posa di impianti all'interno di aree di transito pedonale il bordo inferiore deve essere in ogni suo punto ad una quota non inferiore a 2.20 metri su percorsi pedonali e 2.40 metri su percorsi ciclabili con altezza massima non superiore a 4.50 metri. - in ogni altro caso la preinsegna deve essere, in ogni suo punto, ad una quota non inferiore a 1,5 m rispetto a quella della banchina stradale, misurata nella sezione stradale corrispondente. 	
<p>5. GRUPPO SEGNALETICO UNITARIO</p> <p>5.1 Le preinsegne possono essere installate all'interno delle zone di attività concentrate, nelle posizioni che verranno individuate dal Piano Generale degli Impianti, anche in deroga a quanto previsto nella presente Scheda tipologica, così come previsto dall'art. 23 comma 6 del D. Lgs. 285/92.</p> <p>5.2 Le preinsegne devono essere raggruppate in un gruppo segnaletico</p>	<p>4. Le preinsegne possono essere installate all'interno delle zone di attività concentrate, nelle posizioni individuate dal Piano Generale degli Impianti anche in deroga all'art. 7 comma 1 lettera d) del presente Regolamento così come previsto dall'art. 23 comma 6 del D. Lgs. 285/92.</p> <p>5. Le preinsegne devono essere raggruppate in un gruppo segnaletico unitario, all'interno</p>

<p>unitario, all' interno del quale l' installazione deve rispettare i seguenti criteri:</p> <p>a) tutti i segnali posti nello stesso gruppo devono avere le stesse dimensioni, indipendentemente dalla lunghezza dei nomi scritti in essi;</p> <p>b) le frecce indicanti diritto devono essere poste al di sopra delle altre. Qualora il gruppo sia installato a sinistra, la freccia verticale deve essere posta sul lato destro del segnale;</p> <p>c) le frecce indicanti sinistra devono essere poste sotto le frecce diritto e per ultime, in basso, vanno poste le frecce indicanti destra;</p> <p>d) qualora per una stessa struttura di sostegno vengano collocate meno di sei preinsegne, il posizionamento deve avvenire a partire dal bordo superiore e scendere verso il basso;</p> <p>e) per le ditte collocate fuori delle zone di attività concentrate, il collocamento delle preinsegne è consentito secondo le prescrizioni delle norme del presente Regolamento (viabilità urbana) e del Nuovo Codice della Strada (viabilità extraurbana).</p>	<p>del quale l' installazione deve rispettare i seguenti criteri:</p> <p>a) tutti i segnali posti nello stesso gruppo devono avere le stesse dimensioni, indipendentemente dalla lunghezza dei nomi scritti in essi;</p> <p>b) le frecce indicanti diritto devono essere posto al di sopra delle altre. Qualora il gruppo sia installato a sinistra, la freccia verticale deve essere posta sul lato destro del segnale;</p> <p>c) le frecce indicanti sinistra devono essere poste sotto le frecce diritto e per ultime, in basso, vanno poste le frecce indicanti destra ;</p> <p>d) qualora per una stessa struttura di sostegno vengano collocate meno di sei preinsegne, il posizionamento deve avvenire a partire dal bordo superiore e scendere verso il basso.</p> <p>6. Per le ditte collocate fuori delle zone di attività concentrate, il collocamento delle preinsegne è consentito secondo le prescrizioni delle presenti norme (viabilità urbana) e del Nuovo Codice della Strada (viabilità extraurbana).</p>								
<p>6. DISTANZE</p> <p>Le distanze da rispettare per la collocazione dei mezzi pubblicitari oggetto della presente scheda tipologica sono riportate nell'Allegato n. 2 - distanze, in Appendice.</p>	<p>7. Le distanze minime da rispettare, a lato della sede stradale e nel senso delle singole direttrici di marcia, dal margine esterno della pista ciclabile (se presente) ovvero dal bordo esterno del marciapiede (se presente) ovvero dal limite della carreggiata, fatto salvo quanto previsto dall art. 7 comma 4, sono quelle di seguito indicate</p> <table border="1" data-bbox="810 1433 1436 1691"> <thead> <tr> <th>Classe strada</th> <th>Collocazione parallela o non parallela (*)</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>C, D</td> <td>2,00 m</td> </tr> <tr> <td>E</td> <td>1,50 m</td> </tr> <tr> <td>F</td> <td>1,50 m</td> </tr> </tbody> </table> <p>(*) misura da eseguire dalla proiezione a terra del filo esterno della preinsegna, lato verso la strada, e non dalla struttura di sostegno infissa al suolo o all edificio</p> <p>8. Il posizionamento entro i centri abitati ed entro i tratti di strade extraurbane per i quali, in considerazione di particolari situazioni di carattere non transitorio, è imposto un limite di velocità non superiore a 50 km/h, è</p>	Classe strada	Collocazione parallela o non parallela (*)	C, D	2,00 m	E	1,50 m	F	1,50 m
Classe strada	Collocazione parallela o non parallela (*)								
C, D	2,00 m								
E	1,50 m								
F	1,50 m								

autorizzato nel rispetto delle distanze minime, espresse in metri lineari, di seguito indicate:

Classe strada	Segnali stradali di pericolo, prescrizione e indicazione	
	prima	dopo
C, D	50,00	25,00
E	10,00	5,00
F	10,00	5,00

Classe strada	Semafori	
	prima	dopo
C, D	50,00	25,00
E	10,00	5,00
F	10,00	5,00

Classe strada	Intersezioni	
	prima	dopo
C, D	50,00	25,00
E	10,00	5,00
F	10,00	5,00

Classe strada	Altri mezzi pubblicitari
C, D	25,00
E	5,00
F	5,00

7. PROPRIETA' COMUNALE


7.1 Gli impianti su cui sono installate le preinsegne, localizzati in area pubblica, sono di proprietà comunale.

7.2 Il richiedente e/o l'installatore di una o più preinsegne ovvero del supporto non hanno alcun diritto di privativa sull'impianto. Sul medesimo impianto potranno essere installate ulteriori preinsegne, nel numero massimo previsto, secondo le indicazioni contenute nell'autorizzazione e senza che alcuna delle altre ditte che usufruiscono dell'impianto possano accampare alcun diritto o pretesa nei confronti degli altri utenti

7.3 Gli impianti vengono installati e mantenuti ed eventualmente rimossi a cura e spese dei privati che usufruiscono dei pali/supporti, ovvero dei concessionari, in caso di concessione in uso a gestore unico. Gli

<p>impianti possono essere installati anche dal Comune.</p>	
<p>8. PREINSEGNE ALL' INTERNO DI ZONE SOGGETTE A VINCOLI AMBIENTALI E PAESAGGISTICI O DI INTERESSE STORICO, ARTISTICO, CULTURALE, NEGLI INSEDIAMENTI STORICI, NONCHÉ SUGLI EDIFICI STORICI O COMUNQUE TUTELATI DALLO STRUMENTO URBANISTICO ANCHE SE ESTERNI AGLI INSEDIAMENTI STORICI</p> <p>Le preinsegne possono essere ammesse all'interno delle zone in oggetto. Per gli edifici e le aree soggette a vincolo storico, secondo le procedure stabilite dalla Parte II del D.Lgs. 42/04 ss.mm.ii. (Codice dei Beni Culturali e del Paesaggio)</p>	

Scheda tipologica n. 13 – Segnali turistici e di territorio e segnali che forniscono indicazione di servizi utili



<p align="center">Nuovo testo</p>	<p align="center">Attuale Regolamento Regolamento per la collocazione di insegne di esercizio, cartelli, altri mezzi pubblicitari, segnali turistici e di territorio e segnali che forniscono indicazione di servizi utili</p>
<p>1. DEFINIZIONE</p> <p>1.1 I segnali turistici e di territorio vengono definiti dall' art. 134 del D.P.R. 495/92, "segnali di indicazione, atti ad individuare itinerari e località di evidente interesse turistico, industriale, artigianale, commerciale, alberghiero, territoriale ed altri luoghi di pubblico interesse. Non può essere luminosa, né per luce propria, né per luce indiretta"</p> <p>1.2 I segnali che forniscono indicazione di servizi utili vengono definiti dall' art. 136 del D.P.R. 495/92 "segnali che forniscono indicazioni che, pur non essendo strettamente legate alla guida dei veicoli e alla loro circolazione, possono essere utili per gli utenti della strada in generale".</p>	<p>Articolo 5 Definizione di altri mezzi pubblicitari e segnali (art.134 e 136 D.P.R. 495/92)</p> <p>n) segnali turistici e di territorio sono definiti all art. 134 del Regolamento di esecuzione e di attuazione del Nuovo Codice della Strada D.P.R. n. 495/92;</p> <p>o) segnali che forniscono indicazioni di servizi utili sono definiti all art. 136 del Regolamento di esecuzione e di attuazione del Nuovo Codice della Strada D.P.R. n. 495/92</p> <p>n) segnali turistici e di territorio si suddividono nelle seguenti tipologie espresse in maniera sintetica, rinviando per il dettaglio all'articolo 78, comma 2 del D.P.R. n. 495/92:</p> <p>a) turistiche;</p> <p>b) industriali, artigianali, commerciali ;</p> <p>c) alberghiere;</p> <p>d) territoriali;</p> <p>e) di luoghi di pubblico interesse. I simboli relativi a queste indicazioni sono rappresentati fra quelli di cui alle figure da II.100 a II.231 del D.P.R. n. 495/92.</p>

<p>2. CARATTERISTICHE E DIMENSIONI</p> <p>2.1 I segnali turistici e del territorio hanno le caratteristiche previste dall'art 134 del D.P.R. 495/92.</p> <p>2.2. I segnali che forniscono indicazione di servizi utili sono quelli elencati dall' art. 136 del D.P.R. 495/92, che ne specifica le caratteristiche.</p> <p>2.3 Possono essere autorizzati a giudizio dell'ente proprietario della strada, qualora, per la configurazione dei luoghi e della sede stradale, si reputi utile l'impianto di un sistema segnaletico informativo di avvio alle zone di attività, purchè il loro abbinamento non interferisca con l'avvistamento e la visibilità dei segnali stradali o sia di pregiudizio alla sicurezza della circolazione.</p> <p>2.4 I segnali turistici e del territorio possono essere installati su supporto dedicato oppure sullo stesso supporto in cui sono presenti preinsegne.</p> <p>2.5 I segnali turistici e del territorio e i segnali che forniscono indicazione di servizi utili possono essere installati su proprietà comunale.</p>	<p>Articolo 19 Segnali turistici e di territorio (art. 134 del D.P.R. 495/92 Regolamento di esecuzione e di attuazione del Nuovo Codice della Strada) e segnali che forniscono indicazione di servizi utili (art. 136 del D.P.R. 495/92 Regolamento di esecuzione e di attuazione del Nuovo Codice della Strada)</p> <p>1. I segnali turistici e di territorio (art. 134 D.P.R. 495/92) e i segnali che forniscono indicazione di servizi utili (art. 136 D.P.R. 495/92) possono essere autorizzati a giudizio dell'ente proprietario della strada, qualora, per la configurazione dei luoghi e della sede stradale, si reputi utile l'impianto di un sistema segnaletico informativo di avvio alle zone di attività, purchè il loro abbinamento non interferisca con l'avvistamento e la visibilità dei segnali stradali o sia di pregiudizio alla sicurezza della circolazione.</p> <p>3. E vietato collocare segnali sui sostegni degli impianti semaforici, su pali di illuminazione pubblica. 4. Al fine di garantire una corretta utilizzazione degli spazi e delle aree pubbliche, anche al fine di tenere conto del beneficio che il singolo occupante ritrae da tale utilizzazione, dovrà essere corrisposta all'Amministrazione la somma legata all'occupazione di suolo pubblico, secondo le disposizioni del Regolamento per l'applicazione del canone per l'occupazione di spazi e aree pubbliche (approvato con delibera di Consiglio Comunale n. 124 del 27.10.1998</p>
<p>3. LIMITI NUMERICI E DISTANZE</p> <p>3.1 Con riferimento ai segnali oggetto della presente scheda tipologica, i limiti numerici e le distanze dalla strada e da altri mezzi pubblicitari/ segnali stradali/ intersezioni sono quelli previsti dal Codice della Strada e Regolamento di attuazione</p> <p>3.2 Ciascuna attività non potrà essere distinta da più di 5 segnali nel territorio. Se impiegati devono essere installati unicamente sulle strade che conducono direttamente al luogo segnalato, e salvo casi di impossibilità, a non oltre 5 km di distanza dal luogo.</p>	<p>2. Ciascuna attività non potrà essere distinta da più di 5 segnali nel territorio. Se impiegati devono essere installati unicamente sulle strade che conducono direttamente al luogo segnalato, e salvo casi di impossibilità, a non oltre 5 km di distanza dal luogo.</p>
<p>4. SEGNALI TURISTICI E DI TERRITORIO E SEGNALI CHE FORNISCONO INDICAZIONE DI SERVIZI UTILI ALL'INTERNO DI ZONE SOGGETTE A VINCOLI AMBIENTALI E PAESAGGISTICI O DI</p>	

**INTERESSE STORICO, ARTISTICO,
CULTURALE, NEGLI INSEDIAMENTI
STORICI, NONCHÉ SUGLI EDIFICI
STORICI O COMUNQUE TUTELATI DALLO
STRUMENTO URBANISTICO ANCHE SE
ESTERNI AGLI INSEDIAMENTI STORICI**

Si rinvia a quanto previsto nella scheda
tipologica n. 12

Scheda tipologica n. 14 – Impianto pubblicitario di servizio



foto n. 1



foto n. 2



foto n. 3



foto n. 4



foto n. 5

<p>Nuovo testo</p>	<p>Attuale Regolamento Regolamento per la collocazione di insegne di esercizio, cartelli, altri mezzi pubblicitari, segnali turistici e di territorio e segnali che forniscono indicazione di servizi utili</p>
<p>1. DEFINIZIONE</p> <p>1.1 Impianto pubblicitario di servizio è qualunque manufatto avente quale scopo primario un servizio di pubblica utilità nell'ambito dell'arredo urbano e stradale, a titolo esemplificativo:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Struttura integrata a pensilina di attesa mezzi di trasporto pubblico, rigidamente vincolata finalizzata alla diffusione dei messaggi pubblicitari o propagandistici (foto n. 1) - Struttura integrata a transenna parapetonale; rigidamente vincolata, finalizzata alla diffusione dei messaggi pubblicitari, direttamente con l'esposizione di elementi come pannelli serigrafati o simili (foto n. 2) - Struttura integrata ad orologi, barometri, termometri, ecc.; ad essi rigidamente vincolata finalizzata alla diffusione dei messaggi pubblicitari, direttamente con l'esposizione di elementi come pannelli serigrafati o simili (foto n. 3) - Struttura integrata a cestino portarifiuti; ad esso rigidamente vincolata finalizzata alla 	<p>Si definisce impianto pubblicitario di servizio qualunque manufatto avente quale scopo primario un servizio di pubblica utilità nell'ambito dell'arredo urbano e stradale (fermate autobus, pensiline, transenne parapetonali, cestini, panchine, orologi o simili) recante uno spazio pubblicitario che può anche essere luminoso sia per luce diretta che per luce indiretta.</p>

<p>diffusione dei messaggi pubblicitari, direttamente con l'esposizione di elementi come pannelli serigrafati o simili (foto n. 4) - Struttura integrata a portacarrelli e carrelli; ad esso rigidamente vincolata finalizzata alla diffusione dei messaggi pubblicitari, direttamente con l'esposizione di elementi come pannelli serigrafati o simili (foto n. 5)</p>	
<p>2. CARATTERISTICHE 2.1 Le caratteristiche tecniche specifiche degli impianti e la loro collocazione sul territorio è ammessa secondo le indicazioni che verranno fornite nel Piano Generale degli impianti pubblicitari. Nelle more della approvazione del Piano, non saranno ammessi nuovi impianti pubblicitari di servizio, se non mediante specifiche convenzioni, nel caso in cui veicolino informazioni di pubblica utilità. 2.2 Fanno eccezione le tipologie n. 4 e n. 5 nelle aree di pertinenza di esercizi commerciali.</p>	
<p>3. DISTANZE 3.1 Si rinvia al Piano Generale degli impianti e/o ad eventuale Convenzione per l'installazione e gestione di questi mezzi pubblicitari nell'ambito dei quali, in relazione alle diverse tipologie di mezzi pubblicitari verranno stabilite anche le distanze da rispettare per il posizionamento.</p>	
<p>4. IMPIANTO A MESSAGGIO VARIABILE ZONE DI INTERESSE STORICO ARTISTICO CULTURALE E AMBIENTALE NEI CENTRI STORICI, NEGLI INSEDIAMENTI STORICI NONCHÉ SUGLI EDIFICI STORICI COMUNQUE TUTELATI ANCHE SE ESTERNI AGLI INSEDIAMENTI STORICI Gli impianti pubblicitari di servizio non sono ammessi nelle zone in oggetto, salvo deroghe previste e disciplinate dal Piano Generale degli impianti o dalla Convenzione, nel rispetto del D.Lgs. 42/04 ss.mm.ii. (Codice dei Beni Culturali e del Paesaggio)</p>	

Scheda tipologica n. 15 – Striscione



foto n. 1



foto n. 2



foto n. 3



foto n. 4



foto n. 5

<p style="text-align: center;">Nuovo testo</p>	<p style="text-align: center;">Attuale Regolamento Regolamento per la collocazione di insegne di esercizio, cartelli, altri mezzi pubblicitari, segnali turistici e di territorio e segnali che forniscono indicazione di servizi utili</p>
<p>1. DEFINIZIONE Elemento bidimensionale realizzato in materiale di qualsiasi natura, privo di rigidità, mancante di una superficie di appoggio o comunque non aderente alla stessa. Può essere luminoso per luce indiretta</p>	<p>Appendice Definizioni dei mezzi pubblicitari fornite dal D.P.R. 495/92 Articolo 47 Si definisce striscione, locandina e stendardo l'elemento bidimensionale realizzato in materiale di qualsiasi natura, privo di rigidità, mancante di una superficie di appoggio o comunque non aderente alla stessa. Può essere luminoso per luce indiretta</p>
<p>2. CARATTERISTICHE E POSIZIONAMENTO 2.1 La collocazione dello striscione può avvenire solo alle condizioni di seguito riportate. - Striscione temporaneo: 2.1.a) per la promozione pubblicitaria di manifestazioni per un periodo massimo compreso tra 3 giorni prima dell'inizio della manifestazione e 24 ore dopo la conclusione della manifestazione (foto n. 1) 2.1.b) per sponsorizzazioni nell'ambito di</p>	<p>Articolo 14 Altri mezzi pubblicitari che necessitano di autorizzazione Striscioni a) L'esposizione è ammessa unicamente per la promozione pubblicitaria di manifestazioni e spettacoli. 2. Oltre a titolo, luogo e periodo di svolgimento dello spettacolo o della manifestazione, all'interno di striscioni è consentito apporre il marchio o la denominazione di enti, associazioni, ditte o sponsor in generale. 3. L'esposizione di striscioni è ammessa</p>

<p>attività di pubblico interesse, (foto n. 2); 2.1.c) nell'ambito di cantieri, per cui si rinvia alla disciplina della Scheda Tipologica n. 7 – mezzo pittorico (foto n. 3) 2.1.d) per annunci commerciali inerenti immobili, per cui si rinvia, per analogia, alla disciplina della Scheda Tipologica n. 10 – cartelli (foto n. 4). Sono esclusi gli annunci commerciali relativi ad immobili inclusi, in considerazione delle ridotte dimensioni, nella disciplina di Libera Esposizione.</p> <p>- Striscione permanente: 2.1.e) per sponsorizzazioni nell'ambito di attività di pubblico interesse (foto n. 2); 2.1.f) come insegna d'esercizio per cui si rinvia alla scheda tipologica n. 1 (foto n. 4).</p> <p>2.2 Con riferimento alla lettera a): - nello striscione potrà essere indicato titolo, luogo e periodo di svolgimento della manifestazione, marchio o denominazione di enti, associazioni, ditte o sponsor in generale. - lo striscione non può avere una dimensione che superi il m 1,00 come altezza mentre non sono stabilite dimensioni massime in lunghezza. - lo striscione deve essere ancorato ad edifici o altri sostegni, che ne garantiscano la stabilità, tenuto conto del vento e di altre sollecitazioni. Non è ammesso l'ancoraggio a pali di pubblica illuminazione e impianti semaforici - il bordo inferiore dello striscione aggettante su passaggi accessibili ad automezzi deve essere in ogni suo punto ad una quota non inferiore a m 5,10 rispetto al piano della carreggiata. - il bordo inferiore dello striscione aggettante su percorsi esclusivamente pedonali e/o piste ciclabili deve essere in ogni suo punto ad una quota non inferiore a m 3,00 rispetto a terra.</p> <p>2.3 Con riferimento alla lettera 2.1.b), le dimensioni, le caratteristiche e la durata dell'esposizione verranno definite nella Convenzione relativa alla sponsorizzazione</p>	<p>unicamente durante il periodo di svolgimento della manifestazione o dello spettacolo cui si riferiscono oltre che durante la settimana precedente e le 24 ore successive allo stesso.</p> <p>b) Non possono avere altezza superiore a m 1,00 e devono essere ancorati a edifici o altri sostegni, ad esclusione di pali di pubblica illuminazione.</p> <p>c) Il bordo inferiore di striscioni aggettanti su passaggi accessibili ad automezzi deve essere in ogni suo punto ad una quota non inferiore a m 5,10 rispetto al piano della carreggiata. Il bordo inferiore di striscioni aggettanti su percorsi esclusivamente pedonali e/o piste ciclabili deve essere in ogni suo punto ad una quota non inferiore a m 3,00 rispetto a terra.</p>
<p>3. DISTANZE Le distanze da rispettare per la collocazione dei mezzi pubblicitari oggetto della presente scheda tipologica sono riportate nell'Allegato n. 2 – Distanze, in Appendice</p>	<p>Il posizionamento entro i centri abitati ed entro i tratti di strade extraurbane per i quali, in considerazione di particolari situazioni di carattere non transitorio, è imposto un limite di velocità non superiore a 50 km/h, è autorizzato nel rispetto delle distanze minime, espresse in metri lineari, di</p>

	seguito indicate:		
Classe strada	Segnali stradali di pericolo, prescrizione e indicazione		
	prima	dopo	
C, D	50,00	25,00	
E, F	1,00	1,00	
Classe strada	Semafori		
	prima	dopo	
C, D	50,00	25,00	
E	10,00	10,00	
F	10,00	10,00	
Classe strada	Intersezioni		
	prima	dopo	
C, D	50,00	25,00	
E	5,00	5,00	
F	5,00	5,00	
Classe strada	Altri mezzi pubblicitari		
C, D	25,00		
E	---		
F	---		
<p>4. STRISCIONI ALL' INTERNO DI ZONE SOGGETTE A VINCOLI AMBIENTALI E PAESAGGISTICI O DI INTERESSE STORICO, ARTISTICO, CULTURALE, NEGLI INSEDIAMENTI STORICI, NONCHÉ SUGLI EDIFICI STORICI O COMUNQUE TUTELATI DALLO STRUMENTO URBANISTICO ANCHE SE ESTERNI AGLI INSEDIAMENTI STORICI</p> <p>Gli striscioni temporanei sono di norma ammessi nelle zone in oggetto. Se interessano edifici storici o comunque tutelati possono essere ammessi nel rispetto procedure stabilite dalla Parte II del D.Lgs. 42/04 ss.mm.ii. (Codice dei Beni Culturali e del Paesaggio).</p> <p>Per gli striscioni che svolgono funzione di insegna d'esercizio si rinvia alla scheda tipologica n. 1</p>			

Scheda tipologica n. 16 – Gonfiabile pubblicitario



Foto n. 1



Foto n. 2

Nuovo testo	Attuale Regolamento Regolamento per la collocazione di insegne di esercizio, cartelli, altri mezzi pubblicitari, segnali turistici e di territorio e segnali che forniscono indicazione di servizi utili
<p>1. DEFINIZIONE Sagoma in materiale plastico elettrosaldato, che, riempita con gas leggero o simile evidenzia il nome e/o logo/marchio dell'attività o forma di prodotti o servizi commercializzati. Può essere sospeso in aria (foto n. 1) oppure posizionato a terra (foto n. 2).</p>	<p>Non presente</p>
<p>2. CARATTERISTICHE E POSIZIONAMENTO 2.1 L'utilizzo è ammesso unicamente: - per la promozione pubblicitaria di inaugurazioni, anniversario, eventi straordinari oppure in occasione di manifestazioni per un periodo non superiore a 14 giorni; - qualora le dimensioni non siano superiori a 1,00 mc, se il gonfiabile è sospeso in aria; - nelle aree pedonali o di parcheggio privato antistanti le attività produttive oppure ancorati sull'edificio dell'attività produttiva o altri sostegni, che ne garantiscano la stabilità, tenuto conto del vento e di altre possibili sollecitazioni. Non è ammesso l'ancoraggio a pali di pubblica illuminazione, impianti semaforici e segnaletici. 2.2 E' ammesso il posizionamento di gonfiabili temporanei, anche in deroga alle dimensioni sopra indicate, in occasione di manifestazioni. In questo caso è ammesso il posizionamento su suolo pubblico.</p>	
<p>3. DISTANZE Si rinvia, per analogia, a quanto previsto</p>	

nella scheda tipologica n. 6 (bandiera, vela, standardo) e alle distanze previste nell'Allegato n. 3 – Distanze, in Appendice.	
<p>4. GONFIABILI ALL' INTERNO DI ZONE SOGGETTE A VINCOLI AMBIENTALI E PAESAGGISTICI O DI INTERESSE STORICO, ARTISTICO, CULTURALE, NEGLI INSEDIAMENTI STORICI, NONCHÉ SUGLI EDIFICI STORICI O COMUNQUE TUTELATI DALLO STRUMENTO URBANISTICO ANCHE SE ESTERNI AGLI INSEDIAMENTI STORICI</p> <p>I gonfiabili temporanei sono di norma ammessi nelle zone in oggetto. Se interessano edifici storici o comunque tutelati possono essere ammessi nel rispetto procedure stabilite dalla Parte II del D.Lgs. 42/04 ss.mm.ii. (Codice dei Beni Culturali e del Paesaggio).</p>	

Scheda tipologica n. 17 - Impianto affissionale e poster



foto n. 1




foto n. 2




foto n. 3



foto n. 4

Nuovo testo	Attuale Regolamento Regolamento per la collocazione di insegne di esercizio, cartelli, altri mezzi pubblicitari, segnali turistici e di territorio e segnali che forniscono indicazione di servizi utili
<p>1. DEFINIZIONE Impianto di proprietà pubblica o di concessione pubblica destinato alla affissione di messaggi pubblicitari o propagandistici a carattere culturale, sportivo, istituzionale e commerciale mediante manifesti, avvisi, fotografie etc.</p>	<p>Art. 5 Definizione di altri mezzi pubblicitari e segnali d) impianti pubblici per le affissioni : impianti di proprietà pubblica o di concessione pubblica destinati alla affissione di manifesti, avvisi, fotografie, a carattere culturale, sportivo, istituzionale e commerciale;</p>
<p>2. CARATTERISTICHE E POSIZIONAMENTO 2.1 Si individuano le seguenti tipologie: a) IMPIANTO VERTICALE: impianto mono o bifacciale collocato a terra su supporto proprio (dimensioni indicative spazio espositivo cm 200x140) – foto 1; b) IMPIANTO ORIZZONTALE: impianto mono o bifacciale collocato a terra su supporto proprio (dimensioni indicative spazio espositivo cm 140X200) – foto 2; c) TABELLA: cornice o quadro monofacciale in lamiera, fissato al muro, (dimensioni uguali o multiple di cm 70x100) – foto 3; d) POSTER: impianto mono o bifacciale, a muro o collocato a terra con supporti propri (dimensioni massime mt 6x3) – foto 4. 2.2 Possono essere installati in concentrazioni in associazione con impianti di affissione diretta. La superficie totale di queste concentrazioni non può comunque essere superiore a 72 mq complessivi. 2.3 Sono disciplinati quanto a collocazione, caratteristiche tecniche e materiale dal Piano Generale delle Affissioni approvato con Delibera della Giunta Comunale n. 124 del 03/06/2003, fatte salve eventuali modifiche e</p>	<p>Articolo 14 Altri mezzi pubblicitari che necessitano di autorizzazione 6. Impianti pubblici per le affissioni a) Sono disciplinati quanto a collocazione, caratteristiche tecniche e materiale secondo le indicazioni del futuro Piano Generale degli Impianti nonché secondo quanto indicato nel Piano Generale delle Affissioni approvato con Atto della Giunta Comunale n. 124 del 03/06/2003 e nel Regolamento Unico delle entrate tributarie del Comune di San Lazzaro di Savena approvato con Delibera di Consiglio Comunale n. 82 del 11/12/2001 e loro successive modifiche e integrazioni. b) Le pubbliche affissioni costituiscono un servizio obbligatorio di esclusiva competenza del Comune, inteso a garantire le affissioni su impianti di manifesti, di qualunque materiale costituiti, contenenti comunicazioni aventi finalità istituzionali, sociali o comunque prive di rilevanza economica, nelle misure da stabilirsi nel futuro Piano Generale degli Impianti e/o indicate nel sopra citato Piano Generale delle Affissioni. c) Con riferimento all art. 51 comma 1 del D.P.R. 495/92, è vietata ogni forma di</p>

<p>integrazioni che potranno essere apportate anche dal futuro Piano Generale degli impianti pubblicitari.</p> <p>2.4 Gli spazi da destinare alle pubbliche affissioni sono individuati nel Piano Generale degli impianti o nel Piano Generale delle Affissioni anche su edifici di proprietà privata, previo consenso dei rispettivi proprietari, se non già soggetti al diritto comunale di affissione.</p> <p>Con riferimento all art. 51 comma 1 del D.P.R. 495/92, è vietata ogni forma di affissione diretta di manifesti da parte di terzi al di fuori dei luoghi a ciò destinati ed approvati dal Comune.</p>	<p>affissione diretta di manifesti da parte di terzi al di fuori dei luoghi a ciò destinati ed approvati dal Comune.</p>									
<p>3. DISTANZE</p> <p>Salvo quanto previsto nel Piano Generale delle Affissioni e nelle more della redazione del Piano Generale degli impianti pubblicitari, le distanze da rispettare per la collocazione dei mezzi pubblicitari oggetto della presente scheda tipologica sono riportate nell'Allegato n. 2 - Distanze, in Appendice. In caso di posizionamento perpendicolare al senso di marcia le distanze sono quelle previste per i mezzi pubblicitari della Scheda tipologica n. 10 - cartelli, salvo quanto diversamente previsto nel Piano Generale delle Affissioni.</p>	<p>d) Le distanze minime da rispettare dal margine esterno della pista ciclabile (se presente) ovvero dal bordo esterno del marciapiede (se presente) ovvero dal limite della carreggiata sono quelle di seguito indicate:</p> <table border="1" data-bbox="807 891 1430 1070"> <thead> <tr> <th>Classe strada</th> <th>Collocazione parallela</th> <th>Collocazione non parallela</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>C, D</td> <td>2,00</td> <td>3,00</td> </tr> <tr> <td>E, F</td> <td>1,50</td> <td>2,00</td> </tr> </tbody> </table> <p>(*) misura da eseguire dalla proiezione a terra del filo esterno dell'impianto, lato verso la strada, e non dalla struttura di sostegno infissa al suolo o all'edificio</p>	Classe strada	Collocazione parallela	Collocazione non parallela	C, D	2,00	3,00	E, F	1,50	2,00
Classe strada	Collocazione parallela	Collocazione non parallela								
C, D	2,00	3,00								
E, F	1,50	2,00								
<p>4. IMPIANTI AFFISSIONALI ALL'INTERNO DI ZONE SOGGETTE A VINCOLI AMBIENTALI E PAESAGGISTICI O DI INTERESSE STORICO, ARTISTICO, CULTURALE, NEGLI INSEDIAMENTI STORICI, NONCHÉ SUGLI EDIFICI STORICI O COMUNQUE TUTELATI DALLO STRUMENTO URBANISTICO ANCHE SE ESTERNI AGLI INSEDIAMENTI STORICI</p> <p>L' affissione di manifesti, avvisi e fotografie nelle aree in oggetto è effettuata solamente su impianti studiati nell'ambito di progetti di arredo urbano e/o seguendo le tipologie e i criteri di collocazione indicati dal Piano Generale delle affissioni e dal futuro Piano Generale degli Impianti, nel rispetto di quanto stabilito dalla Parte II del D.Lgs. 42/04 ss.mm.ii. (Codice dei Beni Culturali e del Paesaggio);</p> <p>È vietata l'installazione degli impianti fissi tipo poster di dimensioni mt 6x3.</p>	<p>IMPIANTI AFFISSIONALI ALL'INTERNO DI ZONE SOGGETTE A VINCOLI AMBIENTALI E PAESAGGISTICI O DI INTERESSE STORICO, ARTISTICO, CULTURALE, NEGLI INSEDIAMENTI STORICI, NONCHÉ SUGLI EDIFICI STORICI O COMUNQUE TUTELATI ANCHE SE ESTERNI AGLI INSEDIAMENTI STORICI</p> <p>L' affissione di manifesti, avvisi e fotografie è effettuata solamente su impianti studiati nell'ambito di progetti di arredo urbano e/o seguendo le tipologie e i criteri di collocazione indicati dal Piano Generale delle affissioni e dal futuro Piano Generale degli Impianti.</p> <p>2. È vietata l' installazione degli impianti fissi tipo poster di dimensioni mt 6x3</p>									

